



29.10.2018

\*\*\*I

## PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Esther Herranz García

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	233



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0392),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0248/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0000/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

---

<sup>1</sup>

## Proposta di regolamento

### Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, **compresa la sostenibilità** economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali, e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell'UE.

#### *Emendamento*

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali, e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell'UE.

Or. es

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Considerando 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(1 bis) La politica agricola comune continua a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo delle zone rurali dell'Unione europea e da essa dipende in gran parte il livello di autosufficienza dei cittadini comunitari. È pertanto necessario adoperarsi per frenare il progressivo abbandono dell'attività agricola mantenendo una PAC forte e dotata delle risorse sufficienti, al fine di attenuare il fenomeno dello spopolamento delle zone rurali e continuare a rispondere alle richieste dei consumatori in materia di ambiente, sicurezza***

*alimentare e benessere degli animali. Alla luce delle sfide cui devono far fronte i produttori dell'Unione europea per rispondere ai nuovi requisiti normativi e a un'ambizione in materia ambientale più accentuata, in un contesto di volatilità dei prezzi e di maggiore apertura delle frontiere comunitarie alle importazioni di terzi, è opportuno mantenere il bilancio destinato alla PAC almeno allo stesso livello rispetto al periodo 2014-2020.*

Or. es

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sull'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti **di base**, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.

##### *Emendamento*

(2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi **per i beneficiari**. Nella PAC basata sull'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti **comuni**, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. **Tuttavia, per evitare che tale sussidiarietà si traduca in una rinazionalizzazione della PAC, il presente regolamento dovrebbe contenere un solido corpus di norme dell'Unione**

*europea destinato a evitare distorsioni della concorrenza e a garantire un trattamento non discriminatorio a tutti gli agricoltori comunitari in tutto il territorio dell'UE.*

Or. es

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 3**

###### *Testo della Commissione*

(3) *L'uso di definizioni comuni interamente stabilite a livello dell'Unione ha reso difficile per gli Stati membri tener conto delle proprie specificità a livello nazionale, regionale e locale.* Agli Stati membri dovrebbe *pertanto* essere data la possibilità di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi *essenziali* da includere in tali definizioni ("definizioni quadro").

###### *Emendamento*

(3) Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi *comuni* da includere in tali definizioni ("definizioni quadro").

Or. es

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 4**

###### *Testo della Commissione*

(4) Al fine di garantire che l'Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di interventi continuino a essere

###### *Emendamento*

(4) Al fine di garantire che l'Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di interventi continuino a essere



notificati come sostegno "scatola verde" praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione, la definizione quadro di "attività agricola" dovrebbe prevedere sia la produzione di prodotti agricoli che il mantenimento della superficie agricola. In vista di un adeguamento alle condizioni locali, gli Stati membri dovrebbero stabilire ***l'effettiva*** definizione di attività agricola nei propri piani strategici della PAC.

notificati come sostegno "scatola verde" praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione, la definizione quadro di "attività agricola" dovrebbe prevedere sia la produzione di prodotti agricoli che il mantenimento della superficie agricola. In vista di un adeguamento alle condizioni locali, gli Stati membri dovrebbero stabilire ***la*** definizione di attività agricola nei propri piani strategici della PAC, ***che rispetti gli elementi comuni della definizione quadro dell'UE.***

Or. es

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l'Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di "superficie agricola". Le definizioni quadro correlate di "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di "seminativo" dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l'inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di "colture permanenti" dovrebbe includere le superfici che sono

#### *Emendamento*

(5) Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l'Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di "superficie agricola". Le definizioni quadro correlate di "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di "seminativo" dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l'inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di "colture permanenti" dovrebbe includere le superfici che sono

utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di "prato permanente" dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall'erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di "prato permanente" dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall'erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili **esclusivamente o meno** a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

Or. es

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", che portano all'innovazione nel settore agricolo e nelle aree rurali.

#### *Emendamento*

(6) Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", che portano all'innovazione **che abbia un impatto positivo** nel settore agricolo e nelle aree rurali.

Or. es

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i

#### *Emendamento*

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i

risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell'Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di "agricoltore vero e proprio" che ne illustri gli elementi *essenziali*. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori *non* siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l'accertamento del reddito, la manodopera impiegata in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei registri. *Ciò* non dovrebbe *inoltre comportare l'esclusione* dal sostegno *agli* agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un'attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell'azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell'Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di "agricoltore vero e proprio" che ne illustri gli elementi *comuni*. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l'accertamento del reddito, la manodopera impiegata in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei registri. Non *si* dovrebbe *escludere* dal sostegno *gli* agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un'attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell'azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali. *La definizione quadro dovrebbe, in qualsiasi caso, contribuire a salvaguardare il modello di agricoltura a conduzione familiare esistente nell'Unione europea e basarsi ampiamente su un'attività agricola.*

Or. es

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio generazionale, è opportuno fissare una definizione quadro di "giovane agricoltore" con i relativi elementi *essenziali*.

#### *Emendamento*

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio generazionale, è opportuno fissare una definizione quadro di "giovane agricoltore" con i relativi elementi *comuni*.

Or. es

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) Al fine di **concretizzare** gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell'Unione e **applicata** dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d'impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell'Unione, **in particolare in materia di clima, energia e ambiente**.

##### *Emendamento*

(11) Al fine di **perseguire** gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell'Unione e **perseguita** dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d'impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete **in ambito economico, ambientale e sociale** e tenere conto della pertinente normativa dell'Unione.

Or. es

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Considerando 11 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(11 bis) La PAC dovrebbe tenere conto espressamente della politica in materia di parità dell'Unione europea, prestando particolare attenzione alla necessità di promuovere la partecipazione**

*delle donne allo sviluppo del tessuto socioeconomico delle zone rurali. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a rendere più visibile il lavoro della donna, che dovrebbe essere tenuta in considerazione nell'ambito degli obiettivi specifici che gli Stati membri affrontano nei loro piani strategici.*

Or. es

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Sebbene nell'ambito del modello di attuazione della PAC l'Unione debba fissare gli obiettivi e definire i tipi di interventi e i requisiti *di base* dell'Unione applicabili agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere responsabili della trasposizione di tale quadro dell'Unione in misure di sostegno applicabili ai beneficiari. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero agire in linea con la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell'Unione e garantire che il quadro giuridico per la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari si basi sui loro piani strategici della PAC e sia conforme ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al [regolamento orizzontale].

#### *Emendamento*

(13) Sebbene nell'ambito del modello di attuazione della PAC l'Unione debba fissare gli obiettivi e definire i tipi di interventi e i requisiti *comuni* dell'Unione applicabili agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere responsabili della trasposizione di tale quadro dell'Unione in misure di sostegno applicabili ai beneficiari. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero agire in linea con la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell'Unione e garantire che il quadro giuridico per la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari si basi sui loro piani strategici della PAC e sia conforme ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al [regolamento orizzontale].

Or. es

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

(14) Al fine di promuovere un settore agricolo *intelligente* e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l'innovazione, la diversificazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore agricolo *moderno, competitivo* e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l'innovazione, la diversificazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori.

Or. es

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

(15) Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l'associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell'Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l'accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

(15) Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, ***gli accordi commerciali con paesi terzi***, i cambiamenti climatici e l'associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. ***Gli squilibri della filiera agroalimentare, principalmente a danno del settore primario, che costituiscono l'anello più debole, incidono negativamente anche sul reddito dei produttori.*** Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello

dell'Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l'accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

Or. es

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Rafforzare la protezione ambientale e l'azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. L'architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Conformemente al modello di attuazione, le azioni adottate per fronteggiare il degrado ambientale e i cambiamenti climatici dovrebbero essere orientate ai risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe essere considerato, a tal fine, un obbligo di risultato.

Poiché molte aree rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 0.2, in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l'occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l'inclusione sociale, il **ricambio generazionale** e lo sviluppo di

#### *Emendamento*

(16) Rafforzare la protezione ambientale e l'azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. L'architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Conformemente al modello di attuazione, le azioni adottate per fronteggiare il degrado ambientale e i cambiamenti climatici dovrebbero essere orientate ai risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe essere considerato, a tal fine, un obbligo di risultato.

Poiché molte aree rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 0.2, in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l'occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l'inclusione sociale, il **sostegno ai giovani, una maggiore**

"piccoli comuni intelligenti" nelle campagne europee. Come illustrato nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali. In questo contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo della garanzia InvestEU possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

*partecipazione delle donne all'economia rurale* e lo sviluppo di "piccoli comuni intelligenti" nelle campagne europee. Come illustrato nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali. In questo contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo della garanzia InvestEU possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. es

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Considerando 17

##### *Testo della Commissione*

(17) La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l'accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, *gli sprechi alimentari* e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la

##### *Emendamento*

(17) La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l'accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con



produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

Or. es

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come annunciato dalla Commissione nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). La condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della politica con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle

#### *Emendamento*

(21) Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come annunciato dalla Commissione nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). La condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della politica con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle

piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell'architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima, **e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l'Unione**. Per gli agricoltori che non rispettano tali prescrizioni, **gli Stati membri** dovrebbero **assicurare l'applicazione di** sanzioni proporzionate, efficaci in conformità al [regolamento orizzontale].

piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell'architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima. Per gli agricoltori che non rispettano tali prescrizioni, dovrebbero **essere stabilite** sanzioni proporzionate, efficaci in conformità al [regolamento orizzontale].

Or. es

#### *Motivazione*

*Si propone un'armonizzazione del regime di sanzioni, il che dipende, tuttavia, dalla decisione adottata nel regolamento orizzontale.*

### **Emendamento 18**

#### **Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(21 bis)** *Al fine di tenere conto dell'eterogeneità dei sistemi agricoli e zootecnici e delle diverse situazioni ambientali nell'Unione, è giustificato riconoscere che, oltre alle pratiche relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, anche le pratiche agro-climatico-ambientali o i sistemi di certificazione analoghi a dette pratiche generano un beneficio equivalente o superiore per il clima e l'ambiente. Inoltre, dati i riconosciuti benefici ambientali dei sistemi di agricoltura biologica, è opportuno considerare che detti sistemi soddisfano automaticamente determinati requisiti in materia di buone pratiche agricole e ambientali.*

Or. es

## Motivazione

*L'agricoltura biologica è esclusa dall'obbligo di soddisfare determinati requisiti in materia di buone pratiche agricole e ambientali, dai quali è stata già esonerata nell'ultima riforma della PAC (i requisiti inseriti nel quadro dell'inverdimento).*

### Emendamento 19

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 22

##### *Testo della Commissione*

(22) Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all'ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, **con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti**. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell'Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. ***Gli Stati membri possono inoltre definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all'allegato III, al fine di migliorare l'attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti con l'aiuto di un apposito***

##### *Emendamento*

(22) Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all'ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell'Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, ***le caratteristiche agronomiche delle diverse produzioni***, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

*strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti. Un'ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l'Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.*

Or. es

#### *Motivazione*

*È troppo presto per inserire lo strumento per la sostenibilità dei nutrienti nelle norme di condizionalità data la difficoltà che ciò potrebbe comportare per molte aziende agricole, in particolare nelle zone prive di banda larga. È, inoltre, opportuno garantire un'applicazione quanto più uniforme possibile della condizionalità in tutta l'UE.*

#### **Emendamento 20**

##### **Proposta di regolamento Considerando 24**

###### *Testo della Commissione*

(24) È opportuno che gli Stati membri definiscano servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l'efficacia dell'attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del

###### *Emendamento*

(24) È opportuno che gli Stati membri definiscano servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l'efficacia dell'attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del

rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall'altro. L'elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell'ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.

rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall'altro. L'elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica, per la gestione dei rischi e **per la promozione della gestione sostenibile dei nutrienti**. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell'ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.

Or. es

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe prevedere che gli Stati membri fissino requisiti in termini di superficie minima per l'ottenimento dei pagamenti **disaccoppiati** nel proprio piano strategico della PAC. Tali requisiti dovrebbero riguardare la necessità di evitare oneri amministrativi eccessivi connessi alla gestione di numerosi pagamenti di modesta entità e quella di garantire un contributo efficace del sostegno agli obiettivi della PAC a cui i pagamenti diretti **disaccoppiati**

#### *Emendamento*

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe prevedere che gli Stati membri fissino requisiti in termini di superficie minima per l'ottenimento dei pagamenti **diretti** nel proprio piano strategico della PAC. Tali requisiti dovrebbero riguardare la necessità di evitare oneri amministrativi eccessivi connessi alla gestione di numerosi pagamenti di modesta entità e quella di garantire un contributo efficace del sostegno agli obiettivi della PAC a cui i pagamenti diretti contribuiscono. **Tenuto**

contribuiscono. Per **garantire un livello minimo di sostegno al reddito agricolo per tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per rispettare l'obiettivo del trattato di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola**, è opportuno istituire un pagamento disaccoppiato annuale per superficie come tipo di intervento "sostegno di base al reddito per la sostenibilità". Al fine di promuovere un uso più mirato del sostegno, gli importi versati possono essere differenziati in base a gruppi di territori, a seconda delle condizioni socioeconomiche e/o agronomiche. Al fine di evitare effetti negativi per il reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono scegliere di attuare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto prima di qualsiasi ulteriore convergenza dovrebbe essere proporzionale al loro valore stabilito nell'ambito dei regimi di pagamento di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre conseguire una maggiore convergenza al fine di continuare ad allontanarsi progressivamente dai valori storici.

**conto dell'esistenza di pagamenti accoppiati non vincolati alla superficie e tenendo in considerazione anche l'esistenza di variazioni talvolta importanti nei pagamenti per ettaro, la soglia unicamente per ettaro sarebbe inefficace ed è quindi opportuno prevedere anche la possibilità di attuare un importo minimo di pagamenti.**

Or. es

#### Motivazione

L'emendamento è inteso a dividere il considerando in due parti. Inoltre, poiché in alcuni paesi il valore del sostegno per ettaro presenta ancora variazioni importanti, è necessario stabilire una soglia minima di pagamenti per tenere conto anche di determinati pagamenti accoppiati.

#### Emendamento 22

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26 bis (nuovo)**

**(26 bis)** *Per garantire un livello minimo di sostegno al reddito agricolo per tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per rispettare l'obiettivo del trattato di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, è opportuno istituire un pagamento disaccoppiato annuale per superficie come tipo di intervento "sostegno di base al reddito per la sostenibilità". Al fine di promuovere un uso più mirato del sostegno, gli importi versati possono essere differenziati in base a gruppi di territori, a seconda delle condizioni socioeconomico e/o agronomiche. Al fine di evitare effetti negativi per il reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono scegliere di attuare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto prima di qualsiasi ulteriore convergenza dovrebbe essere proporzionale al loro valore stabilito nell'ambito dei regimi di pagamento di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre conseguire una maggiore convergenza al fine di continuare ad allontanarsi progressivamente dai valori storici.*

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a dividere in due parti il considerando 26.*

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento  
Considerando 26 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(26 ter) Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità costituisce il sostegno principale della PAC alla stabilizzazione del reddito delle aziende agricole ed è pertanto necessario che una parte essenziale, pari ad almeno il 70 % delle dotazioni previste all'allegato VII del presente regolamento, sia destinata a tale sostegno.*

Or. es

#### *Motivazione*

*Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità costituisce lo strumento della PAC inteso a garantire maggiore uniformità nel trattamento degli agricoltori e degli allevatori, traducendosi, al contempo, nel primo sostegno di tale politica al reddito agricolo.*

#### **Emendamento 24**

##### **Proposta di regolamento Considerando 28**

###### *Testo della Commissione*

(28) Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell'agricoltura dell'Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l'occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire **gli altri** pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.

###### *Emendamento*

(28) Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell'agricoltura dell'Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l'occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire **tutti i** pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori. **Tuttavia, ai fini di una maggiore riduzione degli oneri amministrativi, occorre autorizzare gli Stati membri a includere in un primo momento in maniera automatica nel regime semplificato determinati agricoltori concedendo loro la possibilità di ritirarsi dallo stesso in un periodo di tempo definito. Secondo il principio di proporzionalità, occorre concedere agli Stati membri la possibilità di escludere i**



*piccoli agricoltori che partecipano al regime semplificato dai controlli sulla condizionalità.*

Or. es

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 bis) In considerazione del forte invecchiamento della popolazione agricola, che minaccia di accentuare lo spopolamento delle zone rurali, e dinanzi all'urgenza di incentivare l'arrivo di nuovi agricoltori nel settore, si giustifica attualmente la concessione agli Stati membri della possibilità di aumentare da 40 a 45 anni il limite di età quale principale requisito di ammissibilità per il sostegno specifico ai giovani agricoltori, purché ciò sia necessario in conformità dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT).**

Or. es

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 31**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano,

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano,

nell'ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere definiti dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o a titolo di compensazione per l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i casi essi dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC a livello ambientale e climatico e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità. Gli Stati membri possono decidere di istituire regimi ecologici per *le* pratiche agricole, quali il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti *e* degli elementi caratteristici del paesaggio e l'agricoltura biologica. Tali regimi possono includere *anche* "regimi di livello base" che possono rappresentare una condizione per assumere impegni più ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

nell'ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere definiti dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o a titolo di compensazione per l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i casi essi dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC a livello ambientale e climatico e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità. Gli Stati membri possono decidere di istituire regimi ecologici per ***favorire modelli di produzione benefici per l'ambiente, in particolare l'allevamento estensivo, e promuovere qualsiasi tipo di*** pratiche agricole, quali il miglioramento, ***tra l'altro***, della gestione dei pascoli permanenti, degli elementi caratteristici del paesaggio e ***dei regimi di certificazione ambientale, come l'agricoltura biologica, la produzione integrata o l'agricoltura di conservazione.*** Tali regimi possono includere ***misure di natura diversa dagli impegni agroambientali e climatici in materia di sviluppo rurale, nonché misure della stessa natura qualificate come*** "regimi di livello base" che possono rappresentare una condizione per assumere impegni più ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Or. es

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Considerando 36**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(36) Sono necessarie dotazioni finanziarie nazionali o altre limitazioni sotto forma di massimali per mantenere la specificità dell'intervento e per facilitare la programmazione degli interventi settoriali per il vino, l'olio d'oliva e le olive da tavola, il luppolo e gli altri prodotti agricoli da definire nel presente regolamento. Tuttavia, nei settori degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, l'Unione dovrebbe continuare a fornire assistenza finanziaria in conformità alle norme di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup>, per evitare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi supplementari che sono specifici di tali tipi di interventi. Se gli Stati membri introducono un sostegno per "altri interventi settoriali" nei propri piani strategici della PAC, la dotazione finanziaria corrispondente dovrebbe essere dedotta dalla dotazione per interventi sotto forma di pagamenti diretti dello Stato membro interessato per garantirne la neutralità in termini di bilancio. Se uno Stato membro sceglie di non attuare interventi settoriali per il luppolo e l'olio d'oliva, le relative dotazioni per tale Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione come dotazioni supplementari per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti.

---

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(36) Sono necessarie dotazioni finanziarie nazionali o altre limitazioni sotto forma di massimali per mantenere la specificità dell'intervento e per facilitare la programmazione degli interventi settoriali per il vino, l'olio d'oliva e le olive da tavola, il luppolo e gli altri prodotti agricoli da definire nel presente regolamento. Tuttavia, nei settori degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, l'Unione dovrebbe continuare a fornire assistenza finanziaria in conformità alle norme di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup>, per evitare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi supplementari che sono specifici di tali tipi di interventi. Se gli Stati membri introducono un sostegno per "altri interventi settoriali" nei propri piani strategici della PAC, la dotazione finanziaria corrispondente dovrebbe essere dedotta dalla dotazione per interventi sotto forma di pagamenti diretti dello Stato membro interessato per garantirne la neutralità in termini di bilancio. Se uno Stato membro sceglie di non attuare interventi settoriali per il luppolo e l'olio d'oliva, le relative dotazioni per tale Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione come dotazioni supplementari per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti. *Nel caso degli interventi connessi ad "altri settori", gli Stati membri hanno la possibilità di scegliere tra regimi basati su programmi operativi e programmi nazionali di sostegno, in funzione delle specificità di ciascun settore.*

---

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

**Emendamento 28****Proposta di regolamento  
Considerando 36 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**(36 bis) Tenuto conto dell'aumento della dotazione prevista per il settore dell'apicoltura, riconoscendo il ruolo importante che questa svolge nella salvaguardia della biodiversità e nella produzione di alimenti, è opportuno aumentare analogamente il limite massimo del cofinanziamento comunitario e aggiungere nuove misure sovvenzionabili orientate a favorire lo sviluppo del settore.**

Or. es

**Emendamento 29****Proposta di regolamento  
Considerando 39***Testo della Commissione**Emendamento*

(39) Le misure forestali dovrebbero contribuire ad attuare la strategia forestale dell'Unione e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura [regolamento LULUCF] e su quelli contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale o su strumenti equivalenti e

(39) Le misure forestali dovrebbero contribuire ad attuare la strategia forestale dell'Unione e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura [regolamento LULUCF] e su quelli contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale o su strumenti equivalenti e

possono prevedere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l'erogazione di servizi per l'ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell'energia rinnovabile e della bioeconomia.

possono prevedere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni, **la prevenzione degli incendi** e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l'erogazione di servizi per l'ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell'energia rinnovabile e della bioeconomia.

Or. es

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Considerando 47

#### *Testo della Commissione*

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi settoriali, mentre il FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Le norme per la gestione finanziaria della PAC dovrebbero essere stabilite separatamente per i due Fondi e per le iniziative sostenute da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto che il nuovo modello di attuazione offre agli Stati membri maggiore flessibilità e sussidiarietà per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di interventi stabiliti nel presente regolamento dovrebbero coprire il periodo dal 1° gennaio **2021** al 31 dicembre 2027.

#### *Emendamento*

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi settoriali, mentre il FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Le norme per la gestione finanziaria della PAC dovrebbero essere stabilite separatamente per i due Fondi e per le iniziative sostenute da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto che il nuovo modello di attuazione offre agli Stati membri maggiore flessibilità e sussidiarietà per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di interventi stabiliti nel presente regolamento dovrebbero coprire il periodo dal 1° gennaio **2023** al 31 dicembre 2027.

Or. es

## Motivazione

*Il nuovo modello basato sui piani strategici nazionali presuppone un radicale cambiamento di paradigma nella PAC. È necessario disporre di più tempo per elaborare detti piani ed è pertanto opportuno rinviarne l'attuazione per evitare inoltre eventuali rischi di interruzione dei pagamenti agli agricoltori.*

### Emendamento 31

#### Proposta di regolamento Considerando 49

##### *Testo della Commissione*

(49) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso **unico** di partecipazione per sostenere il FEASR in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un **apposito** tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nell'articolo 349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.

##### *Emendamento*

(49) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso **generale** di partecipazione per sostenere il FEASR in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un tasso di partecipazione **più elevato** del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nell'articolo 349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo **definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013**, al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.

Or. es

### Emendamento 32

#### Proposta di regolamento Considerando 55

##### *Testo della Commissione*

(55) Al fine di garantire la chiara natura strategica dei piani strategici della PAC e di promuovere i legami con le altre politiche dell'Unione, e in particolare con gli obiettivi nazionali a lungo termine

##### *Emendamento*

(55) Al fine di garantire la chiara natura strategica dei piani strategici della PAC e di promuovere i legami con le altre politiche dell'Unione, e in particolare con gli obiettivi nazionali a lungo termine

derivanti dalla normativa dell'Unione o da accordi internazionali, come quelli in materia di cambiamenti climatici, foreste, biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia un unico piano strategico della PAC per Stato membro.

derivanti dalla normativa dell'Unione o da accordi internazionali, come quelli in materia di cambiamenti climatici, foreste, biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia un unico piano strategico della PAC per Stato membro. ***Detto piano strategico può, tuttavia, prevedere interventi di sviluppo rurale regionalizzati tenendo conto della struttura amministrativa di alcuni Stati membri.***

Or. es

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Considerando 58**

##### *Testo della Commissione*

(58) I piani strategici della PAC dovrebbero mirare a garantire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti della PAC, in quanto essi dovrebbero prevedere i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi settoriali e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre garantire e dimostrare l'allineamento e l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli Stati membri rispetto alle priorità e agli obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno che essi contengano una strategia di intervento orientata al risultato, strutturata intorno agli obiettivi specifici della PAC, compresi i target finali quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine di consentirne il monitoraggio su base annuale, è opportuno che tali target finali si basino sugli indicatori di risultato.

##### *Emendamento*

(58) I piani strategici della PAC dovrebbero mirare a garantire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti della PAC, in quanto essi dovrebbero prevedere i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi settoriali e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre garantire e dimostrare l'allineamento e l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli Stati membri rispetto alle priorità e agli obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno che essi contengano una strategia di intervento orientata al risultato, strutturata intorno agli obiettivi specifici della PAC, compresi i target finali quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine di consentirne il monitoraggio su base annuale ***o, se del caso, pluriennale***, è opportuno che tali target finali si basino sugli indicatori di risultato.

Or. es

### **Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 60**

*Testo della Commissione*

(60) Considerato il fatto che è opportuno concedere agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la scelta di delegare parte dell'attuazione del piano strategico della PAC a livello regionale sulla base di un quadro nazionale, al fine di agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale, è opportuno che i piani strategici della PAC forniscano una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali.

*Emendamento*

(60) Considerato il fatto che è opportuno concedere agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la scelta di delegare parte dell'**elaborazione e dell'**attuazione del piano strategico della PAC a livello regionale sulla base di un quadro nazionale, al fine di agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale, è opportuno che i piani strategici della PAC forniscano una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali.

Or. es

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 61**

*Testo della Commissione*

(61) Poiché i piani strategici della PAC dovrebbero consentire alla Commissione di assumersi le proprie responsabilità per la gestione del bilancio dell'Unione e di garantire agli Stati membri la certezza del diritto riguardo ad alcuni elementi del piano, è opportuno che i piani contengano una descrizione dettagliata dei singoli interventi, tra cui **le condizioni** di ammissibilità, le dotazioni di bilancio, gli output previsti e i costi unitari. Un piano finanziario è necessario per fornire una panoramica di tutti gli aspetti di bilancio per ciascun intervento, unitamente a un piano dei target finali.

*Emendamento*

(61) Poiché i piani strategici della PAC dovrebbero consentire alla Commissione di assumersi le proprie responsabilità per la gestione del bilancio dell'Unione e di garantire agli Stati membri la certezza del diritto riguardo ad alcuni elementi del piano, è opportuno che i piani contengano una descrizione dettagliata dei singoli interventi, tra cui **i criteri** di ammissibilità, le dotazioni di bilancio, gli output previsti e i costi unitari. Un piano finanziario è necessario per fornire una panoramica di tutti gli aspetti di bilancio per ciascun intervento, unitamente a un piano dei target finali.

Or. es



## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Considerando 64

#### *Testo della Commissione*

(64) In considerazione delle preoccupazioni relative agli oneri amministrativi nell'ambito della gestione concorrente, anche la **semplificazione** dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nel piano strategico della PAC.

#### *Emendamento*

(64) In considerazione delle preoccupazioni relative agli oneri amministrativi nell'ambito della gestione concorrente, anche la **riduzione di detti oneri** dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nel piano strategico della PAC.

Or. es

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Considerando 69

#### *Testo della Commissione*

(69) Un'autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun piano strategico della PAC. Le sue competenze dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione deve essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e nell'attuazione dei piani strategici della PAC siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione, in conformità al [regolamento (UE, Euratom) X] del Parlamento europeo e del Consiglio [il nuovo regolamento finanziario] e al regolamento (UE) X del Parlamento europeo e del Consiglio, [il nuovo regolamento orizzontale].

#### *Emendamento*

(69) Un'autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun piano strategico della PAC. **Tuttavia, nel caso della regionalizzazione degli elementi relativi alla politica di sviluppo rurale, gli Stati membri possono istituire autorità regionali di gestione.** Le sue competenze dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione deve essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e nell'attuazione dei piani strategici della PAC siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione, in conformità al [regolamento (UE, Euratom) X] del Parlamento europeo e del Consiglio [il nuovo regolamento finanziario] e al regolamento (UE) X del Parlamento europeo e del Consiglio, [il nuovo regolamento orizzontale].

**Emendamento 38****Proposta di regolamento****Considerando 71***Testo della Commissione*

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione, le azioni relative all'adempimento dei compiti di cui [all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. L'assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell'espletamento dei compiti necessari all'efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per Malta.

*Emendamento*

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione, le azioni relative all'adempimento dei compiti di cui [all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. L'assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell'espletamento dei compiti necessari all'efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per *il Lussemburgo e per Malta*.

Or. es

*Motivazione**Rettifica***Emendamento 39****Proposta di regolamento****Considerando 76***Testo della Commissione*

(76) È opportuno istituire meccanismi al fine di adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nel caso in cui l'attuazione del piano strategico della PAC si discosti sensibilmente dagli obiettivi fissati. Gli Stati membri possono quindi essere invitati a presentare piani d'azione in caso di risultati considerevolmente insoddisfacenti e non giustificati. Ciò potrebbe condurre a

*Emendamento*

(76) È opportuno istituire meccanismi al fine di adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nel caso in cui l'attuazione del piano strategico della PAC si discosti sensibilmente dagli obiettivi fissati. Gli Stati membri possono quindi essere invitati a presentare piani d'azione in caso di risultati considerevolmente insoddisfacenti e non giustificati. Ciò potrebbe condurre a

sospensioni e, infine, a riduzioni dei finanziamenti dell'Unione se i risultati previsti non sono raggiunti. ***È inoltre istituito un premio per l'efficacia complessiva dell'attuazione nell'ambito del meccanismo di incentivazione basato sull'assegnazione del premio per l'efficacia dell'attuazione, al fine di incoraggiare buone prestazioni ambientali e climatiche.***

sospensioni e, infine, a riduzioni dei finanziamenti dell'Unione se i risultati previsti non sono raggiunti.

Or. es

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Considerando 83

#### *Testo della Commissione*

(83) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti concernenti le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; ***le norme per le*** buone condizioni agronomiche e ambientali ***e di alcuni elementi correlati*** riguardanti i requisiti di ammissibilità; le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori norme sui regimi ecologici; le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le

#### *Emendamento*

(83) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti concernenti le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; ***alcuni elementi correlati alle*** buone condizioni agronomiche e ambientali riguardanti i requisiti di ammissibilità; le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori norme sui regimi ecologici; le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso in

quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento.

un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento.

Or. es

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Considerando 85 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(85 bis) Al fine di garantire un livello di uguaglianza tra gli Stati membri e di fornire loro strumenti strutturati di valutazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare taluni atti in relazione al contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione.**

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento è legato all'articolo 120, che è stato trasformato in un atto delegato, in conformità del parere dei servizi giuridici del Parlamento europeo.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Considerando 87**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(87) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione

(87) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione

per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo totale del sostegno dell'Unione per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico della PAC, le norme relative alla procedura e ai termini per l'approvazione dei piani strategici della PAC e la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, le condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, le norme relative **al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, le norme relative** alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati, **e le modalità per garantire un approccio coerente per determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione per gli Stati membri.** Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di

per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo totale del sostegno dell'Unione per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico della PAC, le norme relative alla procedura e ai termini per l'approvazione dei piani strategici della PAC e la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, le condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di

controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. es

#### *Motivazione*

*Le norme relative al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione devono essere stabilire mediante atto delegato. Inoltre, si propone di eliminare il "premio" per l'efficacia dell'attuazione dal momento che potrebbe comportare una doppia sanzione. Il termine "premio" è poco chiaro poiché cela in realtà una penale che potrebbe riunire le sanzioni per il mancato raggiungimento dei target finali.*

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di regolamento Considerando 92 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**(92 bis) *Le regioni insulari dell'Unione europea presentano difficoltà specifiche in merito all'esercizio dell'attività agricola e allo sviluppo delle zone rurali. È opportuno effettuare una valutazione dell'impatto della politica agricola comune in queste regioni al fine di procedere a un adeguamento dei piani strategici che tenga conto delle loro specificità.***

Or. es

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

(b) i tipi di interventi e i requisiti **comuni** per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di

(b) i tipi di interventi e i requisiti **dell'UE applicati** per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di

*Motivazione*

*È necessario sottolineare e rafforzare il carattere comune della PAC.*

**Emendamento 45****Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1° gennaio **2021** al 31 dicembre 2027.

*Emendamento*

2. Il presente regolamento si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1° gennaio **2023** al 31 dicembre 2027.

*Motivazione*

*Il nuovo modello basato sui piani strategici presuppone un radicale cambiamento nella PAC. È necessario disporre di più tempo per elaborare detti piani ed è pertanto opportuno rinviarne l'attuazione per evitare inoltre eventuali rischi di interruzione dei pagamenti agli agricoltori.*

**Emendamento 46****Proposta di regolamento  
Articolo 2 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il titolo **II, capo III, il titolo III, capo II**, e gli articoli 41 e 43 del regolamento (UE) [RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

*Emendamento*

2. Il titolo III, capo II, e gli articoli 41 e 43 del regolamento (UE) [RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

<sup>26</sup> Regolamento (UE) [.../...] del

<sup>26</sup> Regolamento (UE) [.../...] del

*Motivazione*

*La proposta della Commissione già prevede sanzioni per il mancato raggiungimento dei target finali stabiliti nei piani strategici. L'applicazione di sanzioni per il mancato conseguimento degli obiettivi macroeconomici potrebbe comportare una doppia sanzione.*

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – lettera f – punto i**

*Testo della Commissione*

i) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito *dei programmi* in questione;

*Emendamento*

i) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito *del piano strategico* in questione;

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – lettera f – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un *programma* a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

*Emendamento*

ii) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un *piano strategico* a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

*Motivazione*

*Semplice chiarimento.*



## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – lettera h – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica *o* una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

##### *Emendamento*

i) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica, una persona fisica *o un gruppo di persone fisiche o giuridiche*, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

Or. es

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – lettera j

##### *Testo della Commissione*

(j) "target intermedi": target intermedi da conseguire entro una data scadenza temporale del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori compresi in un obiettivo specifico.

##### *Emendamento*

(j) "target intermedi": target intermedi da conseguire entro una data scadenza temporale del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori *di risultato* compresi in un obiettivo specifico.

Or. es

##### *Motivazione*

*Chiarimento.*

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) l'"attività agricola" è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE, *compresi* il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida, e il mantenimento della

##### *Emendamento*

(a) l'"attività agricola" è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE, il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida, e il mantenimento della

superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;

superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;

Or. es

### Motivazione

*Rettifica.*

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

##### *Testo della Commissione*

iii) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): il terreno non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo o la produzione di mangimi;

##### *Emendamento*

iii) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): il terreno non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo o la produzione di mangimi ***purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio siano predominanti. Può comprendere inoltre terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio o terreno pascolabile in cui erba e altre piante erbacee da foraggio non siano predominanti, o non siano presenti, nelle superfici di pascolo. Qualora gli Stati membri decidano in tal senso, è escluso il terreno pascolabile che sia stato dissodato per almeno cinque anni.***

Or. es

## Motivazione

*La proposta della Commissione europea costituisce un passo indietro in relazione all'accordo raggiunto con il negoziato sul regolamento "Omnibus", che ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei prati mediterranei, ad esempio i pascoli. È necessario mantenere gli elementi essenziali di tale definizione per evitare trattamenti discriminatori.*

### Emendamento 53

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) L'"agricoltore vero e proprio" è definito in modo da garantire che **non** sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono **soltanto** una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione consente di definire quali agricoltori **non** siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e/o l'inclusione nei registri;

##### *Emendamento*

(d) L'"agricoltore vero e proprio" è definito in modo da garantire che sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole **non** costituiscono una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione consente di definire quali agricoltori siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e/o l'inclusione nei registri. ***La definizione dovrebbe, in qualsiasi caso, salvaguardare il modello di azienda agricola a conduzione familiare dell'Unione europea a carattere individuale o associativo, indipendentemente dalla sua dimensione, e potrebbe tenere conto, se necessario, delle specificità delle regioni definite all'articolo 349 del TFUE.***

Or. es

### Emendamento 54

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(e) il "giovane agricoltore" è definito in modo da prevedere:

(e) il "giovane agricoltore" è definito **per tutti gli interventi del piano strategico** in modo da prevedere **un limite massimo di età di 40 anni, come pure:**

Or. es

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**i) un limite massimo di età non superiore a 40 anni;**

**soppresso**

Or. es

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**iii bis) gli Stati membri possono aumentare a 45 anni il limite di età previsto al primo comma se, alla luce dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT), tale aumento è necessario per contribuire al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g);**

Or. es

#### *Motivazione*

*Il forte spopolamento delle zone rurali e il marcato invecchiamento della popolazione giustificano un aumento del limite di età per i beneficiari del sostegno ai "giovani", al fine di incentivare l'arrivo di nuovi agricoltori nel settore.*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iii ter) al momento di valutare il rispetto delle condizioni per essere capo dell'azienda, gli Stati membri tengono conto delle formule di partecipazione dei vari partner alla leadership delle strutture associative.*

Or. es

*Motivazione*

*Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della situazione particolare delle formule associative al momento di stabilire la definizione di "giovane agricoltore".*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) il "nuovo agricoltore" è definito in modo da prevedere:*

*i) le condizioni per essere "capo dell'azienda";*

*ii) la formazione e/o le competenze adeguate.*

Or. es

*Motivazione*

*Occorre concedere maggiore sostegno ai nuovi agricoltori per rafforzare il loro contributo al rilancio delle zone rurali.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, **degli** alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

*Emendamento*

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, **della produzione di** alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali **in ambito economico, ambientale e sociale:**

Or. es

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) promuovere un settore agricolo **intelligente**, resiliente e diversificato **che garantisca** la sicurezza **alimentare**;

*Emendamento*

(a) promuovere un settore agricolo resiliente, **competitivo** e diversificato, **contribuendo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39, lettere a), c), d) ed e), del TFUE, al fine di garantire** la sicurezza **degli approvvigionamenti nell'UE**;

Or. es

*Motivazione*

*Il nuovo modello di piani strategici non deve perdere di vista gli obiettivi economici della PAC contemplati dal trattato.*

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

*Emendamento*

(c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali **ponendo particolare enfasi sul raggiungimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola, in conformità dell'articolo 39, lettera b), del TFUE, e sulla lotta allo**

*spopolamento rurale.*

Or. es

*Motivazione*

*Il nuovo modello di piani strategici non può tralasciare gli obiettivi sociali della PAC contemplati dal trattato.*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) promuovere lo sviluppo sostenibile **e un'efficiente gestione** delle risorse naturali, **come l'acqua, il suolo e l'aria;**

*Emendamento*

(e) promuovere lo sviluppo sostenibile **mediante una gestione più** efficiente delle risorse naturali;

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento semplifica la formulazione.*

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

*Emendamento*

(g) attirare i giovani agricoltori e **i nuovi agricoltori, in particolare nelle regioni più spopolate,** e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

Or. es

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

(h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

*Emendamento*

(h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale, **la partecipazione delle donne all'economia rurale** e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

Or. es

*Motivazione*

*Gli Stati membri dovrebbero contribuire a rafforzare il ruolo della donna nella dinamizzazione del mondo rurale.*

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i**

*Testo della Commissione*

(i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di **alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e** benessere degli animali.

*Emendamento*

(i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di **qualità e sicurezza degli alimenti, sostenibilità ambientale e** benessere degli animali.

Or. es

*Motivazione*

*La PAC svolge un ruolo trascurabile nella lotta agli sprechi alimentari, che quindi non dovrebbero figurare tra gli obiettivi specifici. L'emendamento semplifica inoltre la formulazione.*

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. **Nel perseguire gli** obiettivi specifici gli Stati membri assicurano la **semplificazione e l'efficacia**

*Emendamento*

2. **Ai fini del conseguimento degli** obiettivi specifici, **la Commissione europea e** gli Stati membri assicurano la



*dell'attuazione* del sostegno della PAC.

*massima limitazione degli oneri amministrativi* del sostegno della PAC.

Or. es

*Motivazione*

*Non è ancora chiaro se il nuovo modello proposto dalla Commissione europea dia luogo a una semplificazione della PAC ed è pertanto opportuno concentrarsi piuttosto sull'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi.*

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I piani strategici degli Stati membri possono non riguardare tutti gli obiettivi previsti al paragrafo 1 se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT").***

Or. es

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono integrare gli indicatori di output e di risultato previsti all'allegato I mediante una ripartizione più dettagliata degli stessi, al fine di adattarli alle specificità dei rispettivi piani strategici a livello nazionale e regionale.***

Or. es

## Motivazione

*Occorre disporre di indicatori comuni che possano essere ripartiti dagli Stati membri in funzione delle loro situazioni specifiche. L'emendamento intende chiarire la proposta della Commissione.*

### Emendamento 69

#### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per modificare l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto tenuto conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione o, se del caso, per aggiungerne di nuovi.**

**soppresso**

Or. es

## Motivazione

*Gli indicatori comuni di cui all'allegato I figurano al centro del nuovo modello della PAC e devono quindi essere considerati elementi essenziali da regolamentare mediante la procedura di codecisione.*

### Emendamento 70

#### Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, **siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.**

Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori **e non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.**

Or. es

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione europea garantisce che i piani strategici degli Stati membri rispettino gli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).***

Or. es

*Motivazione*

*La Commissione deve continuare a essere garante del rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'OMC, il che potrebbe pertanto riflettersi nei principi generali del regolamento.*

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni di cui all'articolo 3 e le definizioni da formulare nei piani strategici della PAC di cui all'articolo 4, rispettino le disposizioni del paragrafo 1 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).***

***Allorché il piano strategico è approvato dalla Commissione europea, si ritiene che i tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni di cui all'articolo 3 e le definizioni da formulare nei piani strategici della PAC di cui all'articolo 4, rispettino le disposizioni del paragrafo 1 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).***

Or. es

*Motivazione*

*La Commissione europea dovrebbe continuare a essere garante del rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'OMC. Inoltre, gli interventi previsti nel presente regolamento sono conformi alle norme del commercio internazionale.*

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. ***Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sul pagamento specifico per il cotone di cui al capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente titolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.***

***soppresso***

Or. es

*Motivazione*

*Detto pagamento è conforme alle norme dell'OMC.*

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le norme ***sulle*** sanzioni amministrative ***da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni*** di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO].

2. Le norme ***relative alle*** sanzioni amministrative di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO] ***si applicano ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 qualora non rispettino le norme in materia di condizionalità enunciate nel primo paragrafo.***

Or. es

*Motivazione*

*Si propone l'introduzione di norme comuni sulle sanzioni nel quadro del regolamento orizzontale. L'emendamento deve, tuttavia, essere in linea con quanto stabilito in relazione a detto regolamento.*

## Emendamento 75

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con **il principale obiettivo delle** norme di cui all'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con **le** norme di cui all'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, **le caratteristiche agronomiche specifiche delle diverse produzioni**, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture **annuali**, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

Or. es

*Motivazione*

*Il presente regolamento già stabilisce le norme minime in materia di condizionalità che i produttori devono rispettare. Inoltre, occorre tenere conto delle caratteristiche agronomiche delle diverse produzioni, poiché in alcuni casi, come nelle colture permanenti o nelle colture sommerse, non possono essere applicate tutte le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali.*

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. **Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali. Gli Stati membri non devono tuttavia** definire

*Emendamento*

2. Gli Stati membri non devono definire requisiti minimi per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III.

requisiti minimi per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III.

Or. es

*Motivazione*

*Occorre garantire un'applicazione quanto più uniforme possibile della condizionalità per evitare situazioni di disparità.*

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell'allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno.**

**soppresso**

*La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati.*

Or. es

*Motivazione*

*È troppo prematuro introdurre tale strumento nell'ambito dei requisiti di condizionalità. Molti produttori non sono in grado di integrare facilmente tale strumento, soprattutto nelle zone prive di banda larga. Per il momento, è preferibile includere la gestione dei nutrienti tra le misure che possano essere coperte dai servizi di consulenza.*

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri possono**

*autorizzare pratiche equivalenti a quelle previste al paragrafo 1, a condizione che generino un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche di cui al presente paragrafo.*

*Tali pratiche equivalenti comprendono:*

*a) impegni assunti ai sensi dell'articolo 65 nonché dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;*

*b) impegni assunti ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento;*

*c) sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei requisiti obbligatori stabiliti a norma dell'allegato III, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.*

Or. es

#### *Motivazione*

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente sulle pratiche equivalenti.*

#### **Emendamento 79**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2018/848 sull'agricoltura biologica rispettano, ipso facto, le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali 1, 8 e 9 previste nell'allegato III del presente regolamento.*

*Motivazione*

*L'agricoltura biologica è esonerata dalle BCAA 1, 8 e 9 poiché già rispetta requisiti più rigorosi. L'emendamento intende recepire un'esenzione simile concessa nell'ultima riforma della PAC ai fini del rispetto dei criteri di inverdimento.*

**Emendamento 80****Proposta di regolamento****Articolo 12 – paragrafo 3 quater (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**3 quater. Le regioni ultraperiferiche definite a norma dell'articolo 349 del TFUE sono esonerate dai requisiti sulle buone condizioni agronomiche e ambientali 1, 2, 8 e 9 previsti nell'allegato III del presente regolamento.**

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene le eccezioni in vigore per le regioni ultraperiferiche in relazione alle BCAA assimilabili all'inverdimento, oltre alla BCAA 2, al fine di tener conto delle difficoltà specifiche di dette zone.*

**Emendamento 81****Proposta di regolamento****Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**3 quinquies. Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.**

Or. es



## Motivazione

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente.*

### Emendamento 82

#### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle **buone condizioni agronomiche e ambientali, compresa** la definizione di elementi del sistema della proporzione del prato permanente, l'anno di riferimento **e il tasso di conversione** a norma della BAAC 1 di cui all'allegato II, **il formato** nonché **gli elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti.**

##### *Emendamento*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle **pratiche equivalenti**, la definizione di **alcuni** elementi del sistema della proporzione del prato permanente **e** l'anno di riferimento a norma della BAAC 1 di cui all'allegato II, nonché **di autorizzare esenzioni al rispetto delle norme in materia di condizionalità qualora ciò sia necessario per motivi di forza maggiore, ad esempio epidemie sanitarie, catastrofi e calamità naturali.**

Or. es

## Motivazione

*All'allegato III si propone di introdurre una percentuale massima di variazione dei prati permanenti e pertanto tale elemento sarebbe escluso dagli atti delegati. Le norme essenziali delle BCAA devono essere definite nel regolamento di base. Si propone, tuttavia, la possibilità di conferire alla Commissione europea poteri di delega per modificare le norme sulla condizionalità per casi di forza maggiore e per introdurre norme aggiuntive relative alle pratiche equivalenti.*

### Emendamento 83

#### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori, **i silvicoltori** e gli altri

sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale").

beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale").

Or. es

#### **Emendamento 84**

##### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) la gestione del rischio **di cui all'articolo 70;**

(d) la gestione del rischio;

Or. es

*Motivazione*

*Il regolamento prevede regimi di gestione del rischio anche nell'ambito degli interventi settoriali e non solo nel quadro dello sviluppo rurale.*

#### **Emendamento 85**

##### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) le tecniche per ottimizzare i risultati economici dei sistemi di produzione;***

Or. es

#### **Emendamento 86**

##### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera f ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f ter) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.*

Or. es

## **Emendamento 87**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera f quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f quater) le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse alle aziende agricole.*

Or. es

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera f quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f quinquies) la gestione sostenibile dei nutrienti nelle aziende agricole, in particolare nelle zone più vulnerabili.*

Or. es

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri riducono l'importo **superiore a 60 000 EUR** dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un

1. Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo **qualora detto importo superi una soglia**

*determinato anno civile come segue:*

*stabilita per ciascun paese, che non può essere inferiore a 100 000 EUR. La riduzione è compresa tra un minimo del 25 % dei pagamenti e un massimo del 100 %.*

Or. es

*Motivazione*

*Si propone un meccanismo che possa adattarsi alle strutture produttive di ciascun paese. Inoltre, la riduzione non dovrebbe interessare il sostegno ai regimi ecologici, poiché ciò sarebbe contrario agli obiettivi ambientali del presente regolamento. Dovrebbe essere escluso anche il sostegno ai giovani.*

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) di almeno il 25 % per lo scaglione tra 60 000 EUR e 75 000 EUR;*

*soppresso*

Or. es

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) di almeno il 50 % per lo scaglione tra 75 000 EUR e 90 000 EUR;*

*soppresso*

Or. es

**Emendamento 92**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) di almeno il 75 % per lo scaglione  
tra 90 000 EUR e 100 000 EUR;** **soppresso**

Or. es

### **Emendamento 93**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d) del 100 % per l'importo superiore  
a 100 000 EUR.** **soppresso**

Or. es

### **Emendamento 94**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b bis) i costi salariali della manodopera  
assunta attraverso imprese di servizi per  
lo svolgimento in azienda di attività  
agricole o di allevamento;**

Or. es

#### *Motivazione*

*L'agricoltore deve far fronte, molto spesso, a costi salariali appaltati attraverso imprese di servizi per attività legate all'agricoltura, come l'imballaggio.*

### **Emendamento 95**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b ter) il sostegno diretto di cui agli articoli 27 e 28.***

Or. es

*Motivazione*

*Occorre escludere questi due tipi di sostegno dal "livellamento" per evitare un effetto contrario agli obiettivi ambientali e di ricambio generazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Per calcolare gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano la retribuzione media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

*Emendamento*

Per calcolare gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano ***i costi effettivi delle retribuzioni o*** la retribuzione media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato. ***Gli Stati membri possono utilizzare indicatori relativi ai costi salariali standard connessi ai diversi tipi di aziende agricole, indici di riferimento sulla creazione di posti di lavoro per tipi di aziende agricole, nonché registri contenenti l'attività appaltata dall'azienda.***

Or. es

*Motivazione*

*Le informazioni standardizzate possono costituire uno strumento semplificato di cui dispongono gli Stati membri al momento di dedurre i costi salariali.*

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il prodotto stimato della riduzione dei

PE627.760v02-00

*Emendamento*

Il prodotto stimato della riduzione dei

62/236

PR\1167489IT.docx

pagamenti è utilizzato *principalmente per contribuire al finanziamento del sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti* disaccoppiati.

pagamenti è utilizzato *in via prioritaria per i* pagamenti disaccoppiati.

Or. es

#### *Motivazione*

*Il "livellamento" è un semplice strumento di disciplina finanziaria e pertanto gli Stati membri dovrebbero essere liberi di assegnare i fondi svincolati agli interventi che ritengano opportuni, conformemente alle loro esigenze, nell'ambito degli interventi relativi ai pagamenti diretti.*

### **Emendamento 98**

#### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel **2023** in conformità dell'articolo 90. *Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui all'articolo 90.*

##### *Emendamento*

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel **2025** in conformità dell'articolo 90.

Or. es

#### *Motivazione*

*L'emendamento modifica il termine in conformità del rinvio proposto nell'attuazione dei piani strategici. Inoltre, i trasferimenti allo sviluppo rurale derivanti dal "livellamento" dovrebbero rientrare nei limiti previsti nelle disposizioni finanziarie del regolamento.*

### **Emendamento 99**

#### **Proposta di regolamento**

## Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.***

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene una disposizione vigente per evitare che il meccanismo del "livellamento" disincentivi gli sforzi compiuti dai produttori nella costituzione di entità associative, che migliorano la competitività e il posizionamento del settore nella filiera agroalimentare.*

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento**

## **Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.***

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene una disposizione vigente.*



## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 ***al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto.***

#### *Emendamento*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

Or. es

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento Sezione 2 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

**SEZIONE 2**  
***Pagamenti diretti disaccoppiati***

#### *Emendamento*

***soppresso***

Or. es

## **Emendamento 103**

### **Proposta di regolamento Sottosezione 1 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

**SOTTOSEZIONE 1**  
***Disposizioni generali***

#### *Emendamento*

***soppresso***

## **Emendamento 104**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – titolo**

*Testo della Commissione*

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti *disaccoppiati*

*Emendamento*

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

Or. es

*Motivazione*

*È necessario stabilire una soglia minima basata sul volume dei pagamenti per tenere conto del sostegno non legato alla superficie nonché della persistenza di importanti variazioni in alcuni pagamenti per ettaro.*

## **Emendamento 105**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri concedono pagamenti diretti *disaccoppiati* alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri concedono pagamenti diretti alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

Or. es

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri fissano una soglia di superficie e concedono pagamenti diretti *disaccoppiati* soltanto ad agricoltori veri e propri quando *la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di* pagamenti diretti *disaccoppiati supera tale soglia.*

Gli Stati membri fissano una soglia di superficie *o un limite minimo di pagamenti diretti* e concedono pagamenti diretti soltanto ad agricoltori veri e propri quando *le superfici o i volumi dei* pagamenti diretti *sono pari o superiori a tali soglie.*

Or. es

## Emendamento 107

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Quando fissano la soglia di superficie, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti *disaccoppiati* possano essere concessi unicamente ad agricoltori veri e propri se:

##### *Emendamento*

Quando fissano la soglia di superficie *o il limite minimo di pagamenti*, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti possano essere concessi unicamente ad agricoltori veri e propri se:

Or. es

## Emendamento 108

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e

##### *Emendamento*

(a) la gestione dei pagamenti corrispondenti *pari o superiori a tali soglie* non comporta eccessivi oneri amministrativi; e

Or. es

## Emendamento 109

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) gli importi corrispondenti danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono.

*Emendamento*

(b) gli importi corrispondenti ***pari o superiori a tali soglie*** danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono.

Or. es

**Emendamento 110**

**Proposta di regolamento  
Articolo 16 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il ***paragrafo 1*** alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il ***presente articolo*** alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo.

Or. es

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento  
Titolo III – capo II – sezione 2 bis (nuova) – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***SEZIONE  
PAGAMENTI DIRETTI  
DISACCOPPIATI***

Or. es

**Emendamento 112**

**Proposta di regolamento**

## Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri possono istituire meccanismi in grado di limitare il numero di ettari ammissibili che possano beneficiare del sostegno.**

Or. es

*Motivazione*

*In determinati Stati membri la superficie agricola utile è di gran lunga superiore alla superficie ammissibile. È necessario consentire tale limitazione per evitare un taglio drastico del sostegno per ettaro.*

## Emendamento 113

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 scadono il 31 dicembre **2020**.

2. Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 scadono il 31 dicembre **2022**.

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento è coerente con il rinvio dell'attuazione dei piani strategici.*

## Emendamento 114

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri determinano il

1. Gli Stati membri determinano il

PR\1167489IT.docx

69/236

PE627.760v02-00

valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda **2020**, e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda **2020**.

valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda **2022**, e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda **2022**.

Or. es

#### *Motivazione*

*L'emendamento è in linea con la proposta di rinviare al 2023 l'applicazione dei piani strategici.*

### **Emendamento 115**

#### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere **inferiore** al 30 %.

##### *Emendamento*

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere **superiore** al 30 %.

Or. es

#### *Motivazione*

*Occorre garantire una convergenza progressiva del sostegno della PAC.*

### **Emendamento 116**

#### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro che decide

PE627.760v02-00

##### *Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro che decide

70/236

PR\1167489IT.docx

di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve **gestire** una riserva nazionale.

di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve **costituire** una riserva nazionale, **equivalente a una percentuale massima del 3 % delle dotazioni di cui all'allegato VII del presente regolamento.**

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente.*

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri possono superare la percentuale indicata al paragrafo 1 se necessario per coprire eventuali esigenze di assegnazione ai sensi del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5.**

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente.*

**Emendamento 118**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) giovani agricoltori che hanno recentemente costituito **per la prima volta** un'azienda;

(a) giovani agricoltori che hanno recentemente costituito un'azienda;

Or. es

*Motivazione*

*È necessario migliorare i requisiti di sostegno ai giovani.*

**Emendamento 119**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda in qualità di capo dell'azienda e che dispongono di una formazione appropriata o delle necessarie capacità acquisite, ***definite dagli Stati membri per i giovani agricoltori.***

*Emendamento*

(b) agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda in qualità di capo dell'azienda e che dispongono di una formazione appropriata o delle necessarie capacità acquisite.

Or. es

**Emendamento 120**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) Nel caso delle lettere a) e b), gli Stati membri possono dare priorità alle donne al fine di contribuire al rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h).***

Or. es

*Motivazione*

*Si propone un criterio di selezione a favore delle agricoltrici.*

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis.** *Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per praticare un aumento lineare del sostegno di base al reddito o per conseguire determinati obiettivi dell'articolo 6, paragrafo 1, sulla base di criteri non discriminatori, purché restino disponibili importi sufficienti per le disposizioni previste ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.*

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene una disposizione vigente necessaria per garantire un utilizzo ottimale della riserva.*

### **Emendamento 122**

#### **Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a)** *la costituzione della riserva;* **soppresso**

Or. es

*Motivazione*

*Le condizioni di costituzione della riserva dovrebbero essere contemplate nell'atto di base.*

### **Emendamento 123**

#### **Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b)** *l'accesso alla riserva;* **soppresso**

Or. es

*Motivazione*

*I criteri comuni di accesso alla riserva devono essere rispecchiati nell'atto di base.*

## Emendamento 124

### Proposta di regolamento

#### Articolo 25 – titolo

*Testo della Commissione*

25 **Aiuti forfettari** per i piccoli agricoltori

*Emendamento*

25 **Regime semplificato** per i piccoli agricoltori

Or. es

*Motivazione*

*La proposta della Commissione concede agli Stati membri un ampio margine per l'istituzione di un regime per i piccoli agricoltori. Ai fini della prevenzione delle distorsioni della concorrenza, si propone un regime semplificato comune a tutti gli Stati membri.*

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento

#### Articolo 25 – comma 1

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono **concedere ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, pagamenti mediante** una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

*Emendamento*

Gli Stati membri possono **introdurre un regime semplificato per i piccoli agricoltori che richiedano il sostegno per un valore fino a un massimo di 1 250 EUR per un limite di superficie di 10 ettari. Tale regime può consistere in** una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo **o in un pagamento per ettaro che può essere differenziato in base ai territori, definiti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2.** Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Or. es

*Motivazione*

*La proposta della Commissione concede agli Stati membri un ampio margine per l'istituzione*

*di un regime per i piccoli agricoltori. Ai fini della prevenzione delle distorsioni della concorrenza, si propone un regime semplificato comune a tutti gli Stati membri.*

## **Emendamento 126**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli agricoltori che intendano partecipare al regime semplificato presentano una richiesta, al più tardi, a una data fissata dallo Stato membro, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di includere d'ufficio determinati agricoltori in maniera automatica offrendo loro la possibilità di ritirarsi in un periodo di tempo definito.***

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene una disposizione vigente.*

## **Emendamento 127**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 25 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono escludere gli agricoltori che partecipano a norma del presente articolo dai controlli della condizionalità previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.***

Or. es

*Motivazione*

*Occorre autorizzare gli Stati membri a escludere dai controlli della condizionalità i*

*produttori che dispongono di una superficie non superiore a 10 ettari e che partecipano al regime semplificato. Gli oneri amministrativi associati a tali produttori sono sproporzionati in relazione all'obiettivo ambientale perseguito, tenendo conto del fatto che in molte occasioni essi rappresentano una percentuale molto esigua (4 % in media nell'UE) della superficie ammissibile.*

## **Emendamento 128**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 25 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I produttori selezionati per ricevere il sostegno ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, lettera e) (nuova), non hanno più diritto a partecipare al regime semplificato.***

Or. es

*Motivazione*

*Gli agricoltori che beneficiano del sostegno per la cessione definitiva delle loro aziende ad altri agricoltori sono esclusi dal regime semplificato.*

## **Emendamento 129**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri garantiscono la redistribuzione del sostegno dalle aziende ***più grandi*** a quelle di piccole ***o medie*** dimensioni, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

2. Gli Stati membri garantiscono la redistribuzione del sostegno dalle aziende ***di maggiori dimensioni economiche*** a quelle di piccole dimensioni, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

Or. es

## Emendamento 130

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri fissano un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, **nonché** il numero **massimo** di ettari **per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.**

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri fissano un ***pagamento redistributivo equivalente a un*** importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, ***in modo da poter differenziare tali importi in base ai territori definiti conformemente all'articolo 18, paragrafo 2. Tale importo non può essere superiore al 25 % del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, in conformità della media a livello nazionale o in base ai territori, definiti a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, moltiplicato per il numero di ettari ammissibili dichiarato dall'agricoltore. Il numero di ettari ammissibili non può essere superiore ad un massimo stabilito dagli Stati membri che non supera i 30 ettari o alle dimensioni medie nazionali delle aziende agricole o alle dimensioni medie in funzione dei territori definiti conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.***

Or. es

#### *Motivazione*

*È necessario stabilire criteri comuni di redistribuzione del sostegno della PAC, eliminando qualsiasi rischio di compromettere la redditività delle aziende agricole.*

## Emendamento 131

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri stabiliscono criteri non discriminatori per la ripartizione del sostegno redistributivo***

***basati sul conseguimento dell'obiettivo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri possono inoltre fissare una soglia massima per la dimensione economica al di sopra della quale le aziende agricole non hanno diritto al pagamento redistributivo.***

Or. es

*Motivazione*

*È necessario prevedere criteri comuni di redistribuzione del sostegno che garantiscano una ripartizione equa.*

**Emendamento 132**

**Proposta di regolamento  
Articolo 26 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

***4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. es

**Emendamento 133**

**Proposta di regolamento  
Articolo 26 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

***5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato IV e il totale degli output previsti per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda, espresso in numero di ettari.***

*Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 134

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.***

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene una disposizione vigente al fine di tenere conto delle entità associative.*

## Emendamento 135

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 ter. Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio di cui al presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda al solo scopo di beneficiare del pagamento redistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono***

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene una disposizione vigente.*

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, ***definiti in conformità dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d)***, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

**Emendamento 137**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. ***Nell'ambito del loro obbligo di contribuire all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare almeno il 2 % delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4,*** gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno ***recentemente*** costituito ***per la prima volta*** un'azienda e

*Emendamento*

2. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno costituito un'azienda ***in qualità di capo dell'azienda*** e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.



che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

Or. es

*Motivazione*

*È necessario migliorare i criteri di ammissibilità per accedere al sostegno ai giovani agricoltori. Ai fini di maggiore chiarezza del testo, si elimina inoltre una parte del paragrafo, poiché la dotazione minima è già contemplata all'articolo 86, paragrafo 4, in cui si prevede anche una clausola di "non ritorno" affinché gli Stati membri non riducano il loro sostegno ai giovani.*

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori assume la forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

*Emendamento*

3. Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori assume, **per un periodo massimo di 7 anni**, la forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile **e può essere calcolato a livello nazionale o in funzione dei territori definiti conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.**

Or. es

*Motivazione*

*Si stabilisce un periodo massimo di 7 anni rispetto al periodo di 5 anni attualmente esistente per la durata del sostegno ai giovani di cui al presente articolo.*

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni specifiche relative ai giovani agricoltori appartenenti a organizzazioni**

*di produttori o a cooperative affinché non perdano il sostegno, a norma del presente articolo, al momento della loro adesione a detti soggetti.*

Or. es

*Motivazione*

*È opportuno tenere conto delle circostanze particolari delle organizzazioni di produttori e delle cooperative.*

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento  
Articolo 28 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri **possono fornire un sostegno a favore dei** regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri **attuano** regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento concerne solo la versione spagnola, nella quale è presente un errore di traduzione.*

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento  
Articolo 28 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. **Queste misure sono finalizzate alla conservazione e alla promozione dei**

*necessari cambiamenti delle pratiche che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima.*

Or. es

*Motivazione*

*Il nuovo regime ecologico dovrebbe comprendere il maggior numero possibile di beneficiari della PAC, tra i quali dovrebbero figurare molti agricoltori e allevatori la cui attività nel territorio delle zone rurali sia indispensabile per evitare un deterioramento ambientale.*

**Emendamento 142**

**Proposta di regolamento  
Articolo 28 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri definiscono l'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri definiscono l'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. ***L'elenco può consistere in misure di natura diversa da quelle previste all'articolo 65 o in misure della stessa natura ma con un livello di tutela diverso.***

Or. es

*Motivazione*

*È opportuno chiarire nel regolamento di base la natura delle misure che possono essere finanziate a norma del presente articolo.*

**Emendamento 143**

**Proposta di regolamento  
Articolo 28 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) rispettano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e contribuiscono alla conservazione di pratiche benefiche per l'ambiente, in particolare l'allevamento estensivo;***

## Emendamento 144

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 5 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 65.

#### *Emendamento*

(d) sono **complementari o** diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 65.

Or. es

## Emendamento 145

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

6. Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:

#### *Emendamento*

6. Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile **o per azienda** sotto forma di:

Or. es

#### *Motivazione*

*Un sostegno per azienda consentirebbe di ammettere in tale regime gli allevatori senza terra.*

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

**8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi**

#### *Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*L'atto di base dovrebbe contenere tutti gli elementi comuni relativi ai regimi ecologici.*

**Emendamento 147**

**Proposta di regolamento  
Articolo 30 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, **olio di oliva**, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili.

*Emendamento*

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, **oliveti**, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili.

**Emendamento 148**

**Proposta di regolamento  
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di

*Emendamento*

Entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di

riferimento indicativo per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della **quota di ciascuno Stato membro della** superficie coltivata **media nell'Unione nei cinque anni precedenti l'anno di entrata in vigore del presente regolamento**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

riferimento indicativo per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della superficie coltivata **che ha generato la superficie di riferimento a seguito della firma del memorandum**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Or. es

## **Emendamento 149**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Se gli Stati membri intendono aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1, approvati dalla Commissione nei piani strategici della PAC, essi comunicano alla Commissione gli output previsti riveduti, presentando una domanda di modifica dei piani strategici della PAC ai sensi dell'articolo 107 entro il 1° gennaio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

##### *Emendamento*

Se gli Stati membri intendono aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1, approvati dalla Commissione nei piani strategici della PAC, essi comunicano alla Commissione gli output previsti riveduti, presentando una domanda di modifica dei piani strategici della PAC ai sensi dell'articolo 107 entro il 1° gennaio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione. **Tale modifica non è conteggiata ai fini dell'articolo 107, paragrafo 7.**

Or. es

##### *Motivazione*

*L'emendamento apporta flessibilità al numero di modifiche dei piani strategici consentite ai sensi dell'articolo 107.*

## **Emendamento 150**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 36 – paragrafo 3 – trattino 1**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

– Bulgaria: **624,11** EUR

– Bulgaria: **X** EUR

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno fissare le linee di bilancio prima dell'adozione del quadro di prospettive finanziarie.*

**Emendamento 151**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 3 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– Grecia: **225,04** EUR

– Grecia: **X** EUR

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno fissare le linee di bilancio prima dell'adozione del quadro di prospettive finanziarie.*

**Emendamento 152**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 3 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– Spagna: **348,03** EUR

– Spagna: **X** EUR

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno fissare le linee di bilancio prima dell'adozione del quadro di prospettive finanziarie.*

**Emendamento 153**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 3 – trattino 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– Portogallo: **219,09** EUR

– Portogallo: **X** EUR

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno fissare le linee di bilancio prima dell'adozione del quadro di prospettive finanziarie.*

## **Emendamento 154**

### **Proposta di regolamento Articolo 39 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, **e dei prodotti destinati alla trasformazione;**

Or. es

*Motivazione*

*Occorre mantenere l'ambito di applicazione vigente.*

## **Emendamento 155**

### **Proposta di regolamento Articolo 39 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(f) altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013, **nonché colture proteiche, patate, conigli, cotone ed equidi.**

Or. es

*Motivazione*

*L'elenco proposto dalla Commissione europea è eccessivamente restrittivo e non comprende, tra l'altro, i settori proteici, il che è in contrasto con la volontà politica dell'UE di*



*promuovere tali colture, che oltre a fissare l'azoto contribuiscono a ridurre il deficit di alimenti per animali.*

## **Emendamento 156**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. I settori indicati all'articolo 39, lettera f), possono essere oggetto dei programmi operativi di organizzazioni di produttori e delle loro associazioni oppure di programmi nazionali di sostegno. Nei propri piani strategici gli Stati membri devono motivare la scelta di un tipo di intervento, in funzione dei diversi settori produttivi.***

Or. es

*Motivazione*

*È necessario prevedere altre formule di sostegno per poter adattare il sostegno dell'UE ai diversi settori produttivi e in considerazione del lungo processo che, in molte occasioni, comporta l'attuazione del modello basato su programmi operativi.*

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Nei loro piani strategici gli Stati membri comprendono misure intese a prevenire le crisi e gestire il rischio in tutti i tipi di interventi settoriali agevolando, se del caso, la partecipazione delle organizzazioni di produttori, delle cooperative e delle organizzazioni interprofessionali.***

Or. es

## Emendamento 158

### Proposta di regolamento Articolo 41 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) la prevenzione delle distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri;***

Or. es

*Motivazione*

*La Commissione europea deve garantire che le misure settoriali dei programmi strategici non generino distorsioni della concorrenza.*

## Emendamento 159

### Proposta di regolamento Articolo 41 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata;

(b) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata ***per i programmi basati sui fondi di esercizio;***

Or. es

*Motivazione*

*Il chiarimento è necessario tenendo conto della proposta di ampliare le formule di sostegno agli "altri settori".*

## Emendamento 160

### Proposta di regolamento Articolo 41 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4,

(c) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4,

lettera a), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 52, paragrafo 3;

lettera a), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 60, paragrafo 2, **lettera e)**;

Or. es

*Motivazione*

*Il riferimento all'articolato è errato.*

**Emendamento 161**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti del settore ortofrutticolo, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

*Emendamento*

(b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti del settore ortofrutticolo, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), **b)** e c);

Or. es

*Motivazione*

*Si unisce l'obiettivo di cui alla lettera b) dell'articolo 6, paragrafo 1, poiché la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato consentono un maggiore orientamento al mercato e un incremento della competitività.*

**Emendamento 162**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

*Emendamento*

(c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), **b)**, c) e i);

*Motivazione*

*Si unisce l'obiettivo di cui alla lettera b) dell'articolo 6, paragrafo 1, poiché la ricerca e lo sviluppo di metodi sostenibili contribuiscono a un maggiore orientamento al mercato e a un incremento della competitività.*

**Emendamento 163****Proposta di regolamento****Articolo 42 – lettera d***Testo della Commissione*

(d) sviluppo, attuazione e promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, la protezione dell'acqua, del suolo, dell'aria, della biodiversità e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

*Emendamento*

(d) sviluppo, attuazione e promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, la protezione dell'acqua, del suolo, dell'aria, della biodiversità e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere **d)**, e) e f);

Or. es

*Motivazione*

*Si unisce l'obiettivo di cui alla lettera d) dell'articolo 6, paragrafo 1, per includere il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché all'energia sostenibile.*

**Emendamento 164****Proposta di regolamento****Articolo 42 – lettera f***Testo della Commissione*

(f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità **nazionali**; questi obiettivi sono

*Emendamento*

(f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della **trasformazione e della** qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta, **con etichettatura ecologica** o coperti da regimi

connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

di qualità *pubblici o privati*; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

Or. es

#### *Motivazione*

*Occorre includere altri regimi di qualità, sia pubblici che privati, che si utilizzano comunemente, e sono attualmente ammissibili, nel settore ortofrutticolo, come EUREPGAP e GLOBALGAP.*

### **Emendamento 165**

#### **Proposta di regolamento Articolo 42 – lettera g**

##### *Testo della Commissione*

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

##### *Emendamento*

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);

Or. es

#### *Motivazione*

*Si unisce l'obiettivo di cui alla lettera i) dell'articolo 6, paragrafo 1, per contemplare un miglioramento nella risposta dell'agricoltura dell'UE alle richieste della società.*

### **Emendamento 166**

#### **Proposta di regolamento Articolo 42 – lettera i bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(i bis) gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare al fine di tutelare la qualità dell'acqua.***

Or. es

## Emendamento 167

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati **in particolare** sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici e la riduzione dei rifiuti;

##### *Emendamento*

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati **tra l'altro** sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici e la riduzione dei rifiuti;

Or. es

## Emendamento 168

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(a bis) azioni intese a pianificare e adeguare l'offerta alla domanda;**

Or. es

## Emendamento 169

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(a ter) azioni intese ad aumentare il valore commerciale dei prodotti freschi e trasformati;**

Or. es

## Emendamento 170

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a quater) azioni intese a migliorare la qualità dei prodotti freschi e trasformati;*

Or. es

## **Emendamento 171**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) ricerca e produzione sperimentale, incentrate ***in particolare*** sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all'uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell'uso di varietà adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

(b) ricerca e produzione sperimentale, incentrate ***tra l'altro*** sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all'uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell'uso di varietà adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

Or. es

## **Emendamento 172**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera m**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(m) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e ***nazionali***;

(m) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e ***altri regimi pubblici e privati***;

Or. es

*Motivazione*

*Si propone di includere altri regimi di qualità, sia pubblici che privati, che si utilizzano*

comunemente, e sono attualmente ammissibili, nel settore ortofrutticolo, come EUREPGAP e GLOBALGAP.

### Emendamento 173

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera n

##### *Testo della Commissione*

(n) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

##### *Emendamento*

(n) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli, ***all'ampliamento degli sbocchi di mercato a seguito della chiusura di mercati di paesi terzi***, nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

Or. es

### Emendamento 174

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o

##### *Testo della Commissione*

(o) servizi di consulenza e assistenza tecnica, ***in particolare*** per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

##### *Emendamento*

(o) servizi di consulenza e assistenza tecnica, ***tra l'altro*** per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

Or. es

### Emendamento 175

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p

##### *Testo della Commissione*

(p) formazione e scambio di buone

##### *Emendamento*

(p) formazione e scambio di buone



pratiche, *in particolare* per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.

pratiche, *tra l'altro* per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.

Or. es

## Emendamento 176

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

#### *Emendamento*

(a) creazione *del capitale iniziale* e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Or. es

## Emendamento 177

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

#### *Emendamento*

(d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, *ivi compreso il costo di trasformazione dei ritiri prima della loro distribuzione;*

Or. es

#### *Motivazione*

*Si propone di includere il costo di trasformazione dei prodotti ritirati tenendo conto della deperibilità dei prodotti del settore ortofrutticolo.*

## Emendamento 178

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h bis) promozione e comunicazione;*

Or. es

## Emendamento 179

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

(i) **negoziazione**, attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

Or. es

*Motivazione*

*Si propone di mantenere le misure in vigore.*

## Emendamento 180

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i bis) studi di mercato in paesi terzi;*

Or. es

## Emendamento 181

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera j

*Testo della Commissione*

(j) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e **nazionali**;

*Emendamento*

(j) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e **altri regimi pubblici e privati**;

Or. es

*Motivazione*

*Si propone di includere altri regimi di qualità, sia pubblici che privati, che si utilizzano comunemente, e sono attualmente ammissibili, nel settore ortofrutticolo, come EUREPGAP e GLOBALGAP.*

**Emendamento 182**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(k bis) azioni di formazione e scambio di buone pratiche.**

Or. es

**Emendamento 183**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. Essi perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed e), e almeno **altri due** obiettivi di cui al suddetto articolo.

2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. Essi perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed e), e almeno **un altro degli** obiettivi di cui al suddetto articolo.

Or. es

*Motivazione*

*Attualmente i programmi operativi devono rispettare almeno due obiettivi. Si propone l'introduzione del rispetto di un terzo obiettivo a partire dall'applicazione dei piani strategici.*

## Emendamento 184

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

*I programmi operativi delle* associazioni di organizzazioni di produttori non possono riguardare *gli stessi interventi contemplati* dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

##### *Emendamento*

*Le* associazioni di organizzazioni di produttori *possono presentare programmi operativi parziali o totali, composti da misure identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. Tali programmi non* possono riguardare *le stesse operazioni contemplate* dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Or. es

##### *Motivazione*

*È necessario includere la formulazione attuale sui programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori per garantire una sicurezza giuridica. Inoltre, l'incompatibilità dei programmi parziali dell'associazione e dei programmi della sua organizzazione aderente deve avvenire a livello di operazione e non di intervento.*

## Emendamento 185

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

##### *Emendamento*

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, *nel caso dei programmi operativi parziali:*

Or. es

## Emendamento 186

## Proposta di regolamento

### Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) *gli interventi* nell'ambito dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente *finanziati* dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

#### *Emendamento*

(a) *le operazioni* nell'ambito dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente *finanziate* dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

Or. es

## Emendamento 187

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) almeno il **20 %** della spesa prevista nell'ambito dei programmi operativi riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed e);

#### *Emendamento*

(a) almeno il **10 %** della spesa prevista nell'ambito dei programmi operativi riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere c), d) ed e);

Or. es

#### *Motivazione*

*La proposta di aumentare del 20 % la spesa obbligatoria per azioni ambientali da parte delle organizzazioni di produttori risulta eccessiva, considerando inoltre che attualmente si consente anche la realizzazione di due misure ambientali quale alternativa al rispetto del minimo di spesa del 10 %. Tale opzione alternativa non figura nella proposta, il che si traduce, di fatto, in una maggiore ambizione ambientale.*

## Emendamento 188

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(b) almeno il 5 % della spesa prevista  
nell'ambito dei programmi operativi  
riguardi l'intervento connesso all'obiettivo  
di cui all'articolo 42, lettera c);** **soppresso**

Or. es

*Motivazione*

*Esistono altri strumenti finanziari disponibili a livello dell'UE distinti dai programmi operativi che hanno un raggio d'azione più ampio e, di conseguenza, più efficiente, come il FEASR e il FESR, nonché i fondi nazionali.*

**Emendamento 189**

**Proposta di regolamento  
Articolo 44 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. Tutti i programmi operativi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 fino alla data prevista per la sua conclusione.**

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento intende evitare un'interruzione dei programmi in vigore.*

**Emendamento 190**

**Proposta di regolamento  
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c bis) al 5 % del valore della produzione commercializzata per il primo programma operativo da un'organizzazione di produttori frutto di una fusione o un'integrazione di varie organizzazioni di produttori.**

*Motivazione*

*È opportuno estendere i casi in cui si aumenta il limite massimo del valore della produzione commercializzata ammissibile all'aiuto finanziario dell'UE, al fine di promuovere la concentrazione dell'offerta.*

**Emendamento 191****Proposta di regolamento****Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva***Testo della Commissione*

In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione può essere aumentato *come segue*:

*Emendamento*

In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione **di cui alle lettere a), b), c) e c bis)** può essere aumentato **allo 0,5 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che tale percentuale sia utilizzata unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42;**

Or. es

*Motivazione*

*L'obiettivo dell'emendamento consiste nel semplificare e chiarire la formulazione della proposta della Commissione europea.*

**Emendamento 192****Proposta di regolamento****Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a***Testo della Commissione*

**(a) nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che l'importo eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c),**

*Emendamento*

**soppresso**

*d), e), g), h) e i) dell'articolo 42;*

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento è coerente con l'emendamento alla parte introduttiva, il cui obiettivo consiste nel semplificare e chiarire la formulazione.*

**Emendamento 193**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 5 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che l'importo eccedente il 4,5 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei propri aderenti;* **soppresso**

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento è coerente con l'emendamento alla parte introduttiva, il cui obiettivo consiste nel semplificare e chiarire la formulazione.*

**Emendamento 194**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) nel caso dell'organizzazione di produttori transnazionale o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere portata al 5,5 %* **soppresso**



*del valore della produzione commercializzata, a condizione che l'importo eccedente il 5 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati dall'organizzazione di produttori transnazionale o dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori per conto dei propri aderenti.*

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento è coerente con l'emendamento alla parte introduttiva, il cui obiettivo consiste nel semplificare e chiarire la formulazione.*

**Emendamento 195**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'aiuto finanziario può essere aumentato di due punti percentuali per le organizzazioni di produttori che triplicano i criteri minimi sul valore della produzione commercializzata stabiliti dagli Stati membri.*

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento intende promuovere la concentrazione dell'offerta.*

**Emendamento 196**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) organizzazioni di produttori

(a) organizzazioni di produttori e

operanti in Stati membri diversi attuano gli interventi connessi **agli** obiettivi di cui all'articolo 42, **lettere b) ed e)**, a livello transnazionale;

**associazioni di organizzazioni di produttori** operanti in Stati membri diversi attuano gli interventi connessi **a uno degli** obiettivi di cui all'articolo 42 a livello transnazionale;

Or. es

#### *Motivazione*

*Si estendono i casi in cui può essere aumentato il livello di cofinanziamento dell'UE al fine di promuovere la costituzione di organizzazioni e associazioni di produttori, rafforzando in tal modo il posizionamento del settore primario nell'ambito della filiera agroalimentare.*

### **Emendamento 197**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta **a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013**;

##### *Emendamento*

(d) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'**organizzazione di produttori o da un'**associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

Or. es

#### *Motivazione*

*Si estendono i casi in cui può essere aumentato il livello di cofinanziamento dell'UE al fine di promuovere la costituzione di organizzazioni e associazioni di produttori.*

### **Emendamento 198**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(d bis) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'organizzazione di produttori frutto di una fusione o un'integrazione di varie organizzazioni di produttori;**

*Motivazione*

*Si estendono i casi in cui può essere aumentato il livello di cofinanziamento dell'UE al fine di promuovere la costituzione di organizzazioni e associazioni di produttori.*

**Emendamento 199****Proposta di regolamento****Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

***(g bis) il programma operativo di un'organizzazione di produttori aumenta almeno del 50 % il numero di membri o il valore della produzione commercializzata in relazione al programma operativo precedente.***

Or. es

*Motivazione*

*Si estendono i casi in cui può essere aumentato il livello di cofinanziamento dell'UE al fine di promuovere la costituzione di organizzazioni e associazioni di produttori.*

**Emendamento 200****Proposta di regolamento****Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b***Testo della Commissione**Emendamento*

(b) azioni di lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

(b) azioni di lotta **e prevenzione** contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

Or. es

*Motivazione*

*Nel settore dell'apicoltura è opportuno stabilire tipi di intervento più ampi e ambiziosi che comprendano altri obiettivi, soprattutto in relazione agli investimenti, alla gestione del mercato e alla coesistenza e alla complementarietà dell'attività apicola con la protezione degli impollinatori selvatici.*

## **Emendamento 201**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h bis) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;***

Or. es

## **Emendamento 202**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h ter) ricerca e produzione sperimentale;***

Or. es

## **Emendamento 203**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h quater) azioni volte a pianificare la produzione e adeguare l'offerta alla domanda;***

Or. es

## **Emendamento 204**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h quinquies) etichettatura ecologica;*

Or. es

## **Emendamento 205**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h sexies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h sexies) investimenti nel  
miglioramento e nell'ammodernamento  
delle aziende agricole;*

Or. es

## **Emendamento 206**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h septies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h septies) misure di prevenzione  
dinanzi a condizioni climatiche avverse;*

Or. es

## **Emendamento 207**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h octies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h octies) azioni volte all'adattamento  
ai cambiamenti climatici, ivi compreso il  
ricorso a razze e pratiche di gestione  
favorevoli a tale adattamento;*

Or. es

## **Emendamento 208**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h nonies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h nonies) azioni volte a migliorare l'impollinazione delle api mellifere e la loro coesistenza con gli impollinatori selvatici;***

Or. es

## **Emendamento 209**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h decies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h decies) creazione e mantenimento degli habitat favorevoli alla biodiversità;***

Or. es

## **Emendamento 210**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h undecies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h undecies) misure volte a promuovere la cooperazione tra apicoltori e agricoltori, in particolare al fine di ridurre l'impatto dell'uso dei pesticidi;***

Or. es

## **Emendamento 211**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h duodecies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h duodecies) risparmio energetico e aumento dell'efficienza energetica;*

Or. es

**Emendamento 212**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h terdecies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h terdecies) riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento dell'uso e della gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti;*

Or. es

**Emendamento 213**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h quaterdecies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h quaterdecies) informazione e divulgazione;*

Or. es

**Emendamento 214**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h quindecies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h quindecies) promozione delle buone*

*pratiche.*

Or. es

## **Emendamento 215**

### **Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al **50 %** della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

#### *Emendamento*

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al **75 %** della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

Or. es

#### *Motivazione*

*Il bilancio destinato al settore dell'apicoltura è aumentato del 70 % e, di conseguenza, è opportuno aumentare il tasso massimo di cofinanziamento al fine di migliorare il sostegno a tale produzione, che contribuisce in maniera rilevante al mantenimento della biodiversità.*

## **Emendamento 216**

### **Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***6 bis. Tutti i programmi nazionali approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 fino alla data prevista per la sua conclusione.***

Or. es

#### *Motivazione*

*Occorre garantire una transizione adeguata verso i nuovi programmi.*



## Emendamento 217

### Proposta di regolamento

#### Articolo 51 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) migliorare la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione, **contribuendo tra l'altro a migliorare i sistemi di produzione sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f) e h);**

##### *Emendamento*

(a) migliorare la **sostenibilità economica e la** competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione, **in linea con** l'articolo 6, paragrafo 1, lettere **a), b) e c);**

Or. es

##### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a dividere tale obiettivo in due per maggiore chiarezza.*

## Emendamento 218

### Proposta di regolamento

#### Articolo 51 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(a bis) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi attraverso il miglioramento dei sistemi di produzione sostenibili e la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) e f);**

Or. es

##### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a dividere l'obiettivo di cui alla lettera a) in due parti ai fini di maggiore chiarezza.*

## Emendamento 219

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi o altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, in particolare per lo scambio di conoscenze;

*Emendamento*

(e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti, **processi tecnologici innovativi, connessi ai prodotti della parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013** o ai sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi o altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, in particolare per lo scambio di conoscenze;

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento intende migliorare la formulazione.*

**Emendamento 220**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera h – punto iv**

*Testo della Commissione*

iv) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

*Emendamento*

iv) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato **e al consolidamento dei mercati esistenti;**

Or. es

*Motivazione*

*In molte occasioni, il consolidamento dei mercati esistenti è persino più importante della conquista di nuovi mercati.*

**Emendamento 221**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), non supera il **50 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.**

L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), non supera il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Or. es

## **Emendamento 222**

### **Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>36</sup>; esso può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.*

*Emendamento*

*soppresso*

---

<sup>36</sup> *Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

Or. es

## **Emendamento 223**

### **Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i limiti massimi di cui al primo comma sono dimezzati.***

***soppresso***

Or. es

#### **Emendamento 224**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I limiti massimi previsti al primo comma possono essere ridotti per gli investimenti realizzati da imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese.***

Or. es

#### **Emendamento 225**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 53 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma si applica soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; esso può essere tuttavia applicato a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite***

***soppresso***

*all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.*

Or. es

*Motivazione*

*Non si deve concedere un trattamento sfavorevole alle grandi imprese in materia di innovazione poiché esse dispongono di maggiori risorse per questo tipo di misure, che apportano benefici a tutto il settore.*

**Emendamento 226**

**Proposta di regolamento  
Articolo 53 – paragrafo 5 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, il limite massimo di aiuto di cui al primo comma è dimezzato.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. es

**Emendamento 227**

**Proposta di regolamento  
Articolo 53 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*I limiti massimi previsti al primo comma possono essere ridotti per gli investimenti realizzati da imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese.*

*Emendamento*

Or. es

## Emendamento 228

### Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera **il 50 %** della spesa ammissibile.

#### *Emendamento*

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera **l'80 %** della spesa ammissibile.

Or. es

## Emendamento 229

### Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. Tutti i programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 fino alla data prevista per la sua conclusione.***

Or. es

#### *Motivazione*

*È necessario evitare l'interruzione dei programmi in vigore.*

## Emendamento 230

### Proposta di regolamento Articolo 56 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(d) miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

(d) miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

lettera **f**);

lettera **b**);

Or. es

*Motivazione*

*Rettifica di errore.*

**Emendamento 231**

**Proposta di regolamento  
Articolo 56 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare la resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le crisi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **lettera h**).

*Emendamento*

(f) prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare la resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le crisi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **lettere a), b) e c)**.

Or. es

*Motivazione*

*Rettifica di errore.*

**Emendamento 232**

**Proposta di regolamento  
Articolo 59 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f):

*Emendamento*

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi **ai fini dell'attuazione di programmi operativi o programmi nazionali di sostegno** negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f):

Or. es

*Motivazione*

*Il sostegno ad "altri settori" non dovrebbe limitarsi ai programmi operativi. Gli Stati membri*

*dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra tale tipo di intervento e i programmi nazionali di sostegno, in funzione della situazione specifica di ciascun settore.*

### **Emendamento 233**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 59 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza ai parassiti, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

##### *Emendamento*

(c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza ai parassiti **e alle malattie degli animali, miglioramento della biosicurezza e riduzione di sostanze antimicrobiche, nonché** pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

Or. es

##### *Motivazione*

*I tipi di intervento devono essere allineati agli obiettivi e alle priorità dei settori agricolo e della produzione animale, tenendo conto di aspetti fondamentali nell'introduzione di obiettivi in materia sanitaria, ambientale e sociale. I tipi di intervento settoriale previsti nel presente articolo comprendono misure direttamente applicabili al settore agricolo, in particolare in relazione al controllo di parassiti e condizioni climatiche avverse, che non sono applicabili allo stesso modo al settore della produzione animale. Il presente articolo deve essere integrato per tenere maggiormente conto della produzione animale.*

### **Emendamento 234**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 59 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e delle norme in materia di benessere degli animali, di pratiche colturali, tecniche e metodi di produzione resistenti ai parassiti ed ecocompatibili, **dell'utilizzo e della** gestione

##### *Emendamento*

(d) promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e delle norme in materia di benessere degli animali, di pratiche colturali, tecniche e metodi di produzione resistenti ai parassiti **e alle malattie** ed ecocompatibili; utilizzo e gestione



ecocompatibili dei sottoprodotti e dei rifiuti, **dell'**utilizzo sostenibile delle risorse naturali - in particolare, protezione dell'acqua, del suolo e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

ecocompatibili dei sottoprodotti e dei rifiuti, utilizzo sostenibile delle risorse naturali - in particolare, protezione dell'acqua, del suolo e delle altre risorse naturali; **riduzione di emissioni e aumento dell'efficienza energetica**; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

Or. es

## Emendamento 235

### Proposta di regolamento Articolo 59 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 40, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

#### *Emendamento*

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 39, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

Or. es

#### *Motivazione*

*Rettifica di errore.*

## Emendamento 236

### Proposta di regolamento Articolo 59 – lettera h bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(h bis) prevenzione degli attacchi al bestiame da parte di specie predatrici.***

Or. es

## Emendamento 237

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 60 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tipi di interventi

Tipi di interventi *per programmi operativi*

Or. es

**Emendamento 238**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv bis) riduzione dei gas inquinanti e dei gas a effetto serra;*

Or. es

*Motivazione*

*I tipi di intervento devono essere allineati agli obiettivi e alle priorità dei settori agricolo e della produzione animale, tenendo conto di aspetti fondamentali in materia sanitaria, ambientale e sociale. Questo tipo di intervento dovrebbe tenere maggiormente conto della casistica specifica dei settori della produzione animale.*

**Emendamento 239**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

vi) salute e benessere degli animali;

vi) **biosicurezza**, salute e benessere degli animali;

Or. es

**Emendamento 240**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii**

*Testo della Commissione*

vii) riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento dell'uso e della gestione di sottoprodotti e rifiuti;

*Emendamento*

vii) riduzione della produzione di **emissioni e** rifiuti e miglioramento dell'uso e della gestione di sottoprodotti e rifiuti;

Or. es

**Emendamento 241**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto viii**

*Testo della Commissione*

viii) miglioramento della resistenza ai parassiti;

*Emendamento*

viii) miglioramento della resistenza ai parassiti **e alle malattie degli animali**;

Or. es

**Emendamento 242**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto ix bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ix bis) riduzione dell'uso di sostanze antimicrobiche;**

Or. es

**Emendamento 243**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto x bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**x bis) prevenzione degli attacchi al bestiame da parte di specie predatrici.**

Or. es

## Emendamento 244

### Proposta di regolamento

#### Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti;

##### *Emendamento*

(b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, **nonché la lotta ai parassiti e alle malattie degli animali;**

Or. es

## Emendamento 245

### Proposta di regolamento

#### Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

(e) azioni volte a incrementare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e del magazzinaggio di prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 40, lettera f);

##### *Emendamento*

(e) azioni volte a incrementare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e del magazzinaggio di prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 39, lettera f);

Or. es

##### *Motivazione*

*Rettifica.*

## Emendamento 246

### Proposta di regolamento

#### Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

(h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali.

##### *Emendamento*

(h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali **e**

*informazioni sui metodi di produzione.*

Or. es

## **Emendamento 247**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

##### *Emendamento*

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione **o altri fondi di gestione del rischio** da parte di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Or. es

##### *Motivazione*

*Le organizzazioni di produttori possono costituire fondi diversi dai fondi di mutualizzazione che non necessitano di riassicurazione e la cui attuazione è più semplice. È necessario non escludere questo tipo di strumenti alternativi.*

## **Emendamento 248**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

##### *Emendamento*

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato **e un maggiore adeguamento dell'offerta alla domanda;**

Or. es

## **Emendamento 249**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell'organizzazione di produttori o dei soci dell'organizzazione di produttori;

*Emendamento*

(c) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell'organizzazione di produttori o dei soci dell'organizzazione di produttori, ***nonché trasformazione di prodotti per facilitarne il magazzinaggio;***

Or. es

**Emendamento 250**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) misure di sostegno per le azioni veterinarie;***

Or. es

**Emendamento 251**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d ter) ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite derivanti da calamità naturali;***

Or. es

**Emendamento 252**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(g bis) prolungamento dei vuoti sanitari a seguito di crisi derivate da malattie degli animali;***

Or. es

## **Emendamento 253**

### **Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera h**

#### *Testo della Commissione*

(h) assicurazione del raccolto e ***della produzione***, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

#### *Emendamento*

(h) assicurazione del raccolto e ***dell'azienda***, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Or. es

## **Emendamento 254**

### **Proposta di regolamento Articolo 60 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Articolo 60 bis***

#### ***Tipi di interventi per programmi di sostegno***

***Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico tra quelli indicati all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all'articolo 39, lettera f):***

***a) investimenti in impianti, immobilizzazioni materiali e immateriali; ricerca e produzione sperimentale, nonché altre azioni destinate alle stesse***

*finalità di quelle previste all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a);*

*b) assistenza tecnica agli agricoltori, in particolare per quanto riguarda la salute degli animali e delle piante, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;*

*c) azioni volte a prevenire e contrastare i parassiti delle piante e le malattie degli animali;*

*d) azioni di monitoraggio del mercato e informazione sulla produzione e sui metodi di produzione;*

*e) azioni volte a pianificare la produzione e adeguare l'offerta alla domanda;*

*f) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti, ivi compresa l'attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;*

*g) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare quelli relativi alla salute degli animali e delle piante, al benessere degli animali e agli aspetti ambientali;*

*h) azioni a favore della produzione biologica;*

*i) azioni volte ad aumentare la sostenibilità delle aziende agricole e l'efficienza della produzione, compresa l'applicazione di metodi di produzione che rispettino l'ambiente e il benessere degli animali;*

*j) azioni volte a ridurre l'uso di antimicrobici nella produzione;*

*k) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che consentano una gestione più efficace dei volumi prodotti e immessi sul mercato;*

*l) aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione;*

*m) assicurazione del raccolto e della produzione dalla perdita di redditi a*



*seguito di condizioni climatiche avverse e di malattie degli animali e fitosanitarie;*

*n) misure intese a prevenire e attenuare gli attacchi al bestiame da parte di specie predatrici.*

Or. es

## **Emendamento 255**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 61 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Programmi operativi

***Condizioni generali per programmi operativi e programmi nazionali di sostegno***

Or. es

*Motivazione*

*Occorre offrire agli Stati membri la possibilità di introdurre programmi nazionali di sostegno come alternativa ai programmi operativi, in funzione delle circostanze specifiche di ciascun settore.*

## **Emendamento 256**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 61 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. In ciascun settore interessato, gli obiettivi e gli interventi stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. In ciascun settore interessato, gli obiettivi e gli interventi stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o mediante programmi nazionali di sostegno***, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

### Emendamento 257

#### Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. I programmi operativi nei settori di cui all'articolo 39, lettera f), hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni.

##### *Emendamento*

2. I programmi operativi *e i programmi nazionali di sostegno* nei settori di cui all'articolo 39, lettera f), hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni.

Or. es

### Emendamento 258

#### Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. I programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.

##### *Emendamento*

3. I programmi operativi *e i programmi nazionali di sostegno* descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.

Or. es

### Emendamento 259

#### Proposta di regolamento Articolo 62 – titolo

##### *Testo della Commissione*

Fondi di esercizio

##### *Emendamento*

Fondi di esercizio *delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni*

Or. es

## Emendamento 260

### Proposta di regolamento

#### Articolo 63 – titolo

##### *Testo della Commissione*

Aiuto finanziario dell'Unione

##### *Emendamento*

Aiuto finanziario dell'Unione ***per i programmi operativi e per i programmi nazionali di sostegno***

Or. es

## Emendamento 261

### Proposta di regolamento

#### Articolo 63 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

##### *Emendamento*

1. L'aiuto finanziario dell'Unione ***per i programmi operativi*** è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

Or. es

## Emendamento 262

### Proposta di regolamento

#### Articolo 63 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

##### *Emendamento*

2. L'aiuto finanziario dell'Unione ***di cui al paragrafo 1*** è limitato al 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

### Emendamento 263

#### Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *L'aiuto finanziario dell'Unione per i programmi di sostegno è pari al 50 % della spesa e gli Stati membri finanziano il restante 50 %.*

Or. es

### Emendamento 264

#### Proposta di regolamento Articolo 64 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(e) l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali;

(e) l'insediamento dei giovani agricoltori e **dei nuovi agricoltori** e l'avvio di nuove imprese rurali;

Or. es

### Emendamento 265

#### Proposta di regolamento Articolo 64 – lettera h bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(h bis) i sottoprogrammi tematici a favore delle donne nelle zone rurali.**

Or. es

*Motivazione*

*È necessario recuperare la possibilità di attuare un sottoprogramma tematico per le donne*

*nelle zone rurali seppur con un livello di cofinanziamento maggiore, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di migliorare la loro partecipazione all'economia delle zone rurali.*

### **Emendamento 266**

#### **Proposta di regolamento Articolo 64 – lettera h ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h ter) il sostegno volto a prevenire e attenuare i danni degli attacchi di specie predatrici.***

Or. es

### **Emendamento 267**

#### **Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri ***possono rendere*** disponibile il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali.

3. Gli Stati membri ***rendono*** disponibile il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali.

Or. es

*Motivazione*

*Attualmente le misure agroambientali sono obbligatorie in tutto il territorio degli Stati membri.*

### **Emendamento 268**

#### **Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori e ad

4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori, ***a***

altri **beneficiari** che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici **di cui** all'articolo 6, paragrafo 1.

**gruppi di agricoltori** e ad altri **gestori di terreni** che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici **pertinenti tra quelli indicati** all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. es

#### *Motivazione*

*È necessario definire meglio i beneficiari di tale misura, in conformità della normativa vigente.*

### **Emendamento 269**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 65 – paragrafo 5 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 28.

##### *Emendamento*

(d) sono diversi **o complementari** dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 28.

Or. es

#### *Motivazione*

*Le misure del regime ecologico di cui all'articolo 28 e le misure agroambientali e climatiche del presente articolo possono essere della stessa natura seppur con ambizioni diverse. È opportuno chiarire che dette misure possono essere complementari.*

### **Emendamento 270**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 65 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per

##### *Emendamento*

6. Gli Stati membri compensano **in toto o in parte** i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti **o mediante un incentivo**. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma

unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

Or. es

## Emendamento 271

### Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis. Gli Stati membri possono differenziare i pagamenti tenendo conto della gravità del vincolo permanente che interessa le attività agricole derivante dagli impegni assunti e in funzione dei diversi metodi colturali.**

Or. es

## Emendamento 272

### Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. Se il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e servizi silvo-climatico-ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro.

9. Se il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, **ivi compresi gli** impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e servizi silvo-climatico-ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro.

Or. es

## Emendamento 273

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 65 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 bis.** *In casi debitamente giustificati, qualora gli interventi siano orientati agli impegni ambientali e climatici della produzione biologica e al miglioramento delle risorse genetiche nel settore zootecnico, il pagamento può essere concesso per azienda agricola.*

Or. es

*Motivazione*

*Occorre tenere conto della situazione particolare degli allevatori senza terra.*

**Emendamento 274**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 65 – paragrafo 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 ter.** *Per quanto riguarda il sostegno destinato all'agricoltura biologica ai sensi del presente articolo, i pagamenti sono destinati agli agricoltori veri e propri, definiti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).*

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento introduce la stessa condizione esistente nella normativa vigente in relazione agli agricoltori "in attività".*

**Emendamento 275**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 66 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono

1. Gli Stati membri possono

PE627.760v02-00

136/236

PR\1167489IT.docx



concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici *di cui* all'articolo 6, paragrafo 1.

concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici *rilevanti tra quelli indicati* all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. es

## Emendamento 276

### Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE *o* della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici *di cui* all'articolo 6, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE *e* della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici *pertinenti tra quelli indicati* all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. es

## Emendamento 277

### Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e ad altri gestori di terreni *in relazione a zone con svantaggi di cui al paragrafo 1.*

#### *Emendamento*

2. Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, *a gruppi di agricoltori*, ai silvicoltori e *a gruppi di silvicoltori. In casi debitamente giustificati possono essere concessi anche*

ad altri gestori di terreni.

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene l'ambito di applicazione della normativa vigente.*

**Emendamento 278**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 67 – paragrafo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 2 secondo quanto previsto all'allegato III, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

*Emendamento*

(b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO **I** secondo quanto previsto all'allegato III, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

Or. es

*Motivazione*

*Rettifica.*

**Emendamento 279**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli *Stati membri redigono un elenco di* investimenti e categorie di spesa non ammissibili *che includa almeno i* seguenti elementi:

*Emendamento*

Gli investimenti e *le* categorie di spesa non ammissibili *sono costituiti dai* seguenti elementi:

## Emendamento 280

### Proposta di regolamento

#### Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) acquisto di terreni, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari;

##### *Emendamento*

(c) acquisto di terreni, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari *o dell'acquisto di terreni agricoli nel quadro di progetti agroambientali legati alla strategia di sviluppo locale;*

Or. es

## Emendamento 281

### Proposta di regolamento

#### Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

##### *Emendamento*

d) acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici *e per la ricostituzione delle perdite di bestiame a seguito degli attacchi di specie predatrici;*

Or. es

## Emendamento 282

### Proposta di regolamento

#### Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

(f) investimenti nell'irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;

*Emendamento*

(f) investimenti nell'irrigazione **e nel drenaggio** non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, **salvo se detti investimenti contribuiscano a un risparmio effettivo di acqua;**

Or. es

**Emendamento 283**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale;

*Emendamento*

(g) investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale, **salvo quelli direttamente legati al settore agricolo e di interesse collettivo;**

Or. es

**Emendamento 284**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del **75 %** dei costi ammissibili.

*Emendamento*

Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del **55 %** dei costi ammissibili.

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene il livello massimo di cofinanziamento attuale.*

**Emendamento 285**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) imboschimento e investimenti **non produttivi** connessi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

*Emendamento*

a) imboschimento, **rigenerazione di sistemi agroforestali** e investimenti connessi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

Or. es

*Motivazione*

*Date le loro particolari caratteristiche, i sistemi agroforestali, a metà strada tra l'agricoltura e la silvicoltura, devono essere indicati espressamente.*

**Emendamento 286**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale.

*Emendamento*

c) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di **incendi e altre** calamità naturali o eventi catastrofici, **compresi i parassiti e le malattie**, e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale.

Or. es

**Emendamento 287**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) investimenti a favore della protezione del bestiame dagli attacchi di specie predatrici;***

Or. es

## **Emendamento 288**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c ter) investimenti realizzati da giovani agricoltori;***

Or. es

*Motivazione*

*Occorre migliorare il sostegno agli investimenti realizzati da giovani agricoltori tenendo conto della necessità di promuovere il ricambio generazionale.*

## **Emendamento 289**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c quater) investimenti agricoli realizzati in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;***

Or. es

*Motivazione*

*È di fondamentale importanza salvaguardare l'attività agricola in queste zone per il loro importante contributo al mantenimento della biodiversità.*

## **Emendamento 290**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c quinquies) progetti relativi alla strategia di sviluppo locale e legati all'agricoltura.***

Or. es

**Emendamento 291**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 68 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel piano strategico.***

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente.*

**Emendamento 292**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 69 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Insediamiento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

Insediamiento dei giovani agricoltori e ***dei nuovi agricoltori*** e avvio di nuove imprese rurali

Or. es

## Motivazione

*I nuovi agricoltori nel settore agricolo svolgono un ruolo fondamentale per il rilancio delle zone rurali.*

### Emendamento 293

#### Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e ***dei nuovi agricoltori e per*** l'avvio di nuove imprese rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Or. es

### Emendamento 294

#### Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(a bis) l'insediamento di nuovi agricoltori;***

Or. es

### Emendamento 295

#### Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(c) l'avviamento di attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone

(c) l'avviamento di attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone



rurali integrate in strategie di sviluppo locale.

rurali integrate in strategie di sviluppo locale ***da parte di agricoltori che diversificano la loro attività e microimprese e piccole imprese nonché persone fisiche nelle zone rurali.***

Or. es

## **Emendamento 296**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) l'inserimento dei piccoli agricoltori nel regime previsto all'articolo 25 che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.***

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente.*

## **Emendamento 297**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni specifiche per i giovani agricoltori che aderiscano a organizzazioni di produttori o a strutture cooperative affinché non perdano il sostegno all'insediamento. Dette disposizioni devono rispettare il principio di proporzionalità e individuare la partecipazione del giovane agricoltore all'organizzazione di produttori o alla struttura cooperativa.***

Or. es

### Motivazione

*È necessario tenere conto delle specificità proprie delle strutture cooperative e delle organizzazioni di produttori per poter dare una risposta adeguata ai problemi emersi nell'attuale periodo di programmazione, durante il quale l'ingresso dei giovani agricoltori è stato scoraggiato poiché essi non disponevano del controllo effettivo dell'azienda.*

### Emendamento 298

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 69 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Il sostegno a norma del presente articolo può essere versato in varie rate.***

Or. es

### Motivazione

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente.*

### Emendamento 299

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 70 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri concedono un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi al fine di promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici **di cui** all'articolo 6.

2. Gli Stati membri concedono un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi al fine di promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici **rilevanti tra quelli indicati** all'articolo 6. **Tali strumenti possono consistere in sistemi di gestione multirischio.**

Or. es

### Emendamento 300

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione.

*Emendamento*

(b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione ***o, nel caso di cooperative e organizzazioni di produttori, per un altro tipo di fondi che abbiano l'obiettivo della gestione dei rischi dei loro aderenti.***

Or. es

*Motivazione*

*Esiste un altro tipo di fondi, che non richiedono riassicurazione, il cui avvio da parte di organizzazioni di produttori e di cooperative è più semplice rispetto ai fondi di mutualizzazione.*

**Emendamento 301**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione.

*Emendamento*

(c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione ***e di altri fondi di gestione dei rischi da parte di cooperative e organizzazioni di produttori.***

Or. es

**Emendamento 302**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 71 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente

*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente

specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 e ***l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC]***, nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 e ***i progetti LEADER di cooperazione da parte dei gruppi di azione locale***, nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

Or. es

#### *Motivazione*

*I progetti di cooperazione realizzati dai gruppi di azione locale devono essere inclusi nell'ambito dell'intervento di cooperazione.*

### **Emendamento 303**

#### **Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

5. Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell'Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati. Il presente paragrafo non si applica all'iniziativa LEADER, ***indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC]***.

##### *Emendamento*

5. Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell'Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati. Il presente paragrafo non si applica all'iniziativa LEADER.

Or. es

### **Emendamento 304**

#### **Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

**8 bis. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel piano strategico. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.**

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente.*

**Emendamento 305**

**Proposta di regolamento  
Articolo 72 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali **e in materia di tutela ambientale e climatica** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

Or. es

**Emendamento 306**

**Proposta di regolamento  
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

**Gli Stati membri limitano** il sostegno **a un massimo del 75 %** dei costi ammissibili.

*Emendamento*

Il sostegno massimo **è pari al 100 %** dei costi ammissibili.

Or. es

### Motivazione

*Vista la grande importanza che acquisisce questo tipo di intervento, obbligatorio per gli Stati membri, la percentuale del sostegno dovrebbe essere pari al 100 %.*

#### Emendamento 307

##### Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 4

###### *Testo della Commissione*

4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono applicare un'**aliquota superiore o un** importo più elevato di quelli previsti in tale **paragrafo** al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

###### *Emendamento*

4. In deroga al paragrafo 3, **secondo comma**, nelle regioni ultraperiferiche e in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono applicare un importo più elevato di quelli previsti in tale **comma** al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Or. es

### Motivazione

*Per coerenza con l'emendamento al primo comma.*

#### Emendamento 308

##### Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 6 bis (nuovo)

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**6 bis. Il sostegno a norma del presente articolo non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.**

Or. es

### Motivazione

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente.*

#### Emendamento 309

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 72 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 ter. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione, per esercitare tale funzione.**

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene la disposizione vigente.*

**Emendamento 310**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 72 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 72 bis**

**Misure a favore delle donne nelle zone rurali**

**Nell'ambito dei propri piani strategici gli Stati membri possono istituire un sottoprogramma tematico a favore delle donne nelle zone rurali. Detto sottoprogramma deve rispondere agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.**

Or. es

**Emendamento 311**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 72 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 72 ter**

*Sostegno volto a prevenire e attenuare i danni degli attacchi di specie predatrici*

*1. Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal presente articolo, sostenere l'introduzione di misure volte a proteggere gli allevamenti dagli attacchi di specie predatrici e compensare i produttori per le perdite derivanti da detti attacchi.*

*2. Gli Stati membri garantiscono una compensazione totale o parziale per i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dalle misure di prevenzione o dalle riduzioni avvenute nelle greggi a seguito di tali attacchi.*

*3. Gli Stati membri determinano i tipi di danni nonché le misure di prevenzione oggetto della compensazione prevista al paragrafo 2.*

Or. es

#### *Motivazione*

*A seguito della direttiva Habitat, la presenza di specie predatrici protette è aumentata notevolmente nell'Unione europea e con essa anche gli attacchi al bestiame, il che sta minacciando la redditività economica di molte aziende agricole. È opportuno introdurre un intervento specifico nel capo relativo allo sviluppo rurale per far fronte a tale problematica.*

#### **Emendamento 312**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

L'autorità di gestione del piano strategico della PAC o altri organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e di informazioni, previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111. I criteri di selezione sono

###### *Emendamento*

L'autorità di gestione del piano strategico della PAC o altri organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e **dei nuovi agricoltori**, avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e di informazioni **e misure specifiche a favore delle donne nelle zone rurali**, previa consultazione del comitato di



intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

monitoraggio di cui all'articolo 111. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi. ***I beneficiari sono selezionati sulla base di inviti a presentare proposte, applicando criteri economici, sociali e ambientali efficaci.***

Or. es

### **Emendamento 313**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel piano strategico previa consultazione del comitato di monitoraggio.***

Or. es

### **Emendamento 314**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 74 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ai fini della lettera a) i pagamenti ai destinatari finali possono essere concessi unicamente per il capitale di esercizio nel caso degli agricoltori interessati da condizioni climatiche avverse e/o crisi di mercato.***

Or. es

## Emendamento 315

### Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Se entro il 31 dicembre **2021** non è stato concluso un accordo di contributo di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU] per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del piano strategico della PAC conformemente all'articolo 107, al fine di utilizzare l'importo corrispondente.

#### *Emendamento*

Se entro il 31 dicembre **2023** non è stato concluso un accordo di contributo di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU] per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del piano strategico della PAC conformemente all'articolo 107, al fine di utilizzare l'importo corrispondente. ***Tale modifica non è conteggiata ai fini dell'articolo 107, paragrafo 7.***

Or. es

## Emendamento 316

### Proposta di regolamento Articolo 78 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione europea adotta un atto delegato per stabilire i massimali dei pagamenti a norma del presente capo.***

Or. es

#### *Motivazione*

*Detti massimali sono necessari per garantire un'applicazione il più armonizzata possibile degli interventi per lo sviluppo rurale negli Stati membri.*

## Emendamento 317

### Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Le spese sono ammissibili a un contributo del FEAGA e del FEASR a decorrere ***dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di*** approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.

*Emendamento*

1. Le spese sono ammissibili a un contributo del FEAGA e del FEASR a decorrere ***dall'***approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.

Or. es

**Emendamento 318**

**Proposta di regolamento  
Articolo 80 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

*Emendamento*

Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR ***e del FEAGA*** a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

Or. es

*Motivazione*

*Occorre includere anche il FEAGA. I pagamenti non sono effettivi fino a quando non sia apportata la modifica.*

**Emendamento 319**

**Proposta di regolamento  
Articolo 80 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

In deroga all'articolo 73, paragrafo 5, e al primo comma, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, il piano strategico

*Emendamento*

In deroga all'articolo 73, paragrafo 5, e al primo comma, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, ***ivi compresi incendi e inondazioni***, avversità atmosferiche, ***gravi crisi di mercato*** o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni

della PAC può disporre che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR conseguenti a modifiche del piano possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

socioeconomiche dello Stato membro o della regione, il piano strategico della PAC può disporre che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR conseguenti a modifiche del piano possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

Or. es

## **Emendamento 320**

### **Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre **[2029]**. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre **[2029]**.

#### *Emendamento*

3. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre **[2030]**. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre **[2030]**.

Or. es

#### *Motivazione*

*È necessario mantenere la regola n+3 dell'attuale periodo di programmazione visto il periodo di sovrapposizione di vari anni tra i periodi di programmazione attuali e futuri.*

## **Emendamento 321**

### **Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale

#### *Emendamento*

Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale

Stato membro di cui all'allegato VI.

Stato membro di cui all'allegato VI.

Or. es

## **Emendamento 322**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 81 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Il massimale nazionale annuo corrispondente al sostegno di base al reddito per la sostenibilità dedotto dal massimale nazionale annuo fissato nell'allegato VII può essere aumentato a un massimo del 3 % dagli Stati membri che decidano in tal senso o lo stabiliscano nel proprio piano strategico.***

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento intende mantenere una disposizione vigente che consentirebbe di concedere una certa flessibilità agli Stati membri al momento di determinare il volume dei fondi per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità.*

## **Emendamento 323**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 81 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito nell'allegato IV una volta tenuto conto dello stesso nell'allegato VI, tale Stato membro pratica una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti.***

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento mantiene una disposizione vigente conformemente all'emendamento precedente.*

**Emendamento 324**

**Proposta di regolamento  
Articolo 82 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a **2 188 000** EUR all'anno.

*Emendamento*

3. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a **X** EUR all'anno.

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno fissare ancora l'importo di questa voce fino a quando non termini il negoziato sul nuovo quadro di prospettive finanziarie. Si chiede inoltre di mantenere i fondi della PAC.*

**Emendamento 325**

**Proposta di regolamento  
Articolo 82 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) **10 666 000** EUR all'anno per la Grecia;

*Emendamento*

(a) **X** EUR all'anno per la Grecia;

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno fissare ancora l'importo di questa voce fino a quando non termini il negoziato sul nuovo quadro di prospettive finanziarie. Si chiede inoltre di mantenere i fondi della PAC.*

**Emendamento 326**

**Proposta di regolamento  
Articolo 82 – paragrafo 4 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) **554 000** EUR all'anno per la Francia e

(b) **X** EUR all'anno per la Francia e

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno fissare ancora l'importo di questa voce fino a quando non termini il negoziato sul nuovo quadro di prospettive finanziarie. Si chiede inoltre di mantenere i fondi della PAC.*

**Emendamento 327**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 82 – paragrafo 4 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) **34 590 000** EUR all'anno per l'Italia.

(c) **X** EUR all'anno per l'Italia.

Or. es

*Motivazione*

*Non è opportuno fissare ancora l'importo di questa voce fino a quando non termini il negoziato sul nuovo quadro di prospettive finanziarie. Si chiede inoltre di mantenere i fondi della PAC.*

**Emendamento 328**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 82 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. Nel **2023** gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una richiesta di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

7. Nel **2025** gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una richiesta di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

Or. es

## Emendamento 329

### Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a **78 811** milioni di euro a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2018)322 final.

#### *Emendamento*

1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a **X** milioni di euro a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2018)322 final.

Or. es

#### *Motivazione*

*Non è opportuno fissare ancora l'importo di questa voce fino a quando non termini il negoziato sul nuovo quadro di prospettive finanziarie. Si chiede inoltre di mantenere i fondi della PAC.*

## Emendamento 330

### Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) **al 70 %** della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

#### *Emendamento*

(a) **all'85 %** della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

Or. es



*Motivazione*

*Le percentuali di cofinanziamento devono mantenersi come nel periodo di programmazione 2014-2020.*

**Emendamento 331**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) **al 70 %** della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

*Emendamento*

(b) **all'85 %** della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

Or. es

*Motivazione*

*Le percentuali di cofinanziamento devono mantenersi come nel periodo di programmazione 2014-2020.*

**Emendamento 332**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b bis) al 75 % per regioni in transizione;**

Or. es

*Motivazione*

*Le percentuali di cofinanziamento devono mantenersi come nel periodo di programmazione 2014-2020.*

**Emendamento 333**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) **al 65 %** della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma

(c) **al 75 %** della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma

dell'articolo 66;

dell'articolo 66;

Or. es

*Motivazione*

*Le percentuali di cofinanziamento devono mantenersi come nel periodo di programmazione 2014-2020.*

**Emendamento 334**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) al **43** % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

*Emendamento*

(d) al **53** % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Or. es

*Motivazione*

*Le percentuali di cofinanziamento devono mantenersi come nel periodo di programmazione 2014-2020.*

**Emendamento 335**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 85 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) **all'80** % per gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65 del presente regolamento, i pagamenti a norma dell'articolo 67 del presente regolamento, gli investimenti **non produttivi** di cui all'articolo 68 del presente regolamento, il sostegno al partenariato europeo per l'innovazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento e lo sviluppo locale nell'ambito dell'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC];

*Emendamento*

(a) **al 90** % per gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65 del presente regolamento, i pagamenti a norma dell'articolo 67 del presente regolamento, gli investimenti di cui all'articolo 68 del presente regolamento, **connessi al rimboschimento e agli obiettivi ambientali e climatici specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), le operazioni contemplate all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a),** il sostegno al partenariato europeo per l'innovazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento e lo sviluppo locale nell'ambito dell'iniziativa LEADER, indicata come

sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], **le regioni di cui all'articolo 135 del presente regolamento, le operazioni di cui all'articolo 72, le operazioni sostenute attraverso strumenti finanziari, le misure di cui all'articolo 72 bis (nuovo) e le regioni spopolate;**

Or. es

## Emendamento 336

### Proposta di regolamento

#### Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato **agli** interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento, **ad esclusione degli interventi basati sull'articolo 66.**

##### *Emendamento*

Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato **a tutti i tipi di** interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento.

Or. es

##### *Motivazione*

*Le misure sviluppate nelle zone soggette a vincoli naturali devono essere tenute in considerazione nell'ambito della spesa minima del 30 % dei fondi del FEASR che deve essere obbligatoriamente dedicato a interventi connessi agli obiettivi ambientali e climatici, visto l'impatto positivo dell'attività agricola sulla salvaguardia di tali zone. La proposta della Commissione contrasta inoltre con la sua valutazione d'impatto e con la ponderazione di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c).*

## Emendamento 337

### Proposta di regolamento

#### Articolo 86 – paragrafo 4 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

4. Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'allegato X è

##### *Emendamento*

4. Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'allegato X è

destinato *a contribuire all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g).*

In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e all'identificazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per i seguenti tipi di interventi:

destinato *al sostegno ai* giovani agricoltori. In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e all'identificazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per i seguenti tipi di interventi:

Or. es

### **Emendamento 338**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 69.

##### *Emendamento*

(b) l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 69, *paragrafo 2, lettera a).*

Or. es

### **Emendamento 339**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 86 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Fatto salvo quanto previsto al primo comma, uno Stato membro non può assegnare una dotazione ai giovani agricoltori inferiore alla dotazione media annua che ha assegnato per la stessa finalità nel periodo 2014-2020.*

Or. es

##### *Motivazione*

*L'emendamento intende introdurre una clausola di "non regressione", considerando che molti*

*paesi già dedicano ai giovani agricoltori una dotazione superiore al 2 % proposta come minimo dalla Commissione europea in conformità dell'allegato X.*

## **Emendamento 340**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 86 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Almeno il 70 % degli importi stabiliti nell'allegato VII deve essere destinato al sostegno di base al reddito per la sostenibilità previsto al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.**

Or. es

*Motivazione*

*Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità costituisce il principale strumento di sostegno al reddito degli agricoltori e quello che interessa il maggior numero di beneficiari. È pertanto necessario fissare un minimo di spesa da parte degli Stati membri. Nel presente progetto di relazione, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità figura nella sottosezione 1 (e non nella sottosezione 2) a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 16.*

## **Emendamento 341**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del **10 %** degli importi di cui all'allegato VII.

Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione **3**, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del **13 %** degli importi di cui all'allegato VII.

Or. es

*Motivazione*

*È opportuno mantenere la quota di pagamenti accoppiati, tenendo conto dell'importanza che questi rivestono soprattutto per gli allevamenti senza terra, che non dispongono di altri pagamenti diretti della PAC. L'emendamento rettifica inoltre il numero della sezione.*

## Emendamento 342

### Proposta di regolamento

#### Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono ***decidere di*** utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito ***più del 10 % dell'importo stabilito nell'allegato VII. La percentuale risultante non può superare*** la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.

##### *Emendamento*

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito ***una*** percentuale ***superiore purché non superi*** la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.

Or. es

##### *Motivazione*

*L'emendamento è in linea con l'emendamento precedente.*

## Emendamento 343

### Proposta di regolamento

#### Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il ***10 %*** sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione ***2***, sottosezione 1.

##### *Emendamento*

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il ***13 %*** sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione ***3***, sottosezione 1.

Or. es

## Emendamento 344

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 4**

*Testo della Commissione*

L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo e *secondo* comma, è vincolante.

*Emendamento*

L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo, *secondo* e *terzo* comma, è vincolante.

Or. es

*Motivazione*

*Rettifica.*

**Emendamento 345**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 86 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 6.

*Emendamento*

6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 5.

Or. es

*Motivazione*

*Rettifica.*

**Emendamento 346**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 86 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Nel proprio piano strategico della

*Emendamento*

7. Nel proprio piano strategico della

PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus].

PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus], *e le donne nelle zone rurali.*

Or. es

### **Emendamento 347**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) propri fino al 15 % della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal **2021** al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari **2022-2027**; o

##### *Emendamento*

(a) propri fino al 15 % della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal **2023** al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari **2024-2027**; o

Or. es

### **Emendamento 348**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) fino al 15 % della dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari **2022-2027** verso la dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV per gli anni civili dal **2021** al 2026.

##### *Emendamento*

(b) fino al 15 % della dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari **2024-2027** verso la dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV per gli anni civili dal **2023** al 2026.



**Emendamento 349****Proposta di regolamento****Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a***Testo della Commissione**Emendamento*

*(a) fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);*

*soppresso*

Or. es

*Motivazione*

*I trasferimenti provenienti dai pagamenti diretti previsti dalla Commissione europea sono eccessivi e pertanto si propone un solo trasferimento del 15 %. I fondi risultanti dovrebbero essere disponibili per soddisfare gli obiettivi del regolamento, in funzione delle esigenze di ciascuno Stato membro.*

**Emendamento 350****Proposta di regolamento****Articolo 90 – paragrafo 3***Testo della Commissione**Emendamento*

3. Nel **2023** gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una richiesta di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

3. Nel **2025** gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una richiesta di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

Or. es

**Emendamento 351****Proposta di regolamento****Articolo 91 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

*Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, **paragrafo 1**.

Or. es

**Emendamento 352**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 91 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I.

*Emendamento*

Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici **pertinenti** di cui all'articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I.

Or. es

**Emendamento 353**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 91 – comma 4**

*Testo della Commissione*

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1° gennaio **2021** al 31 dicembre 2027.

*Emendamento*

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1° gennaio **2023** al 31 dicembre 2027.

**Emendamento 354****Proposta di regolamento  
Articolo 92***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 92****soppresso****Obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi**

**1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a contribuire complessivamente al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.**

**2. Sulla base delle informazioni disponibili gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera b).**

Or. es

*Motivazione*

*La formulazione dell'articolo è imprecisa. Il concetto di obiettivi "più ambiziosi" è astratto poiché non si dispone di elementi che consentano di procedere a una valutazione.*

## Emendamento 355

### Proposta di regolamento

#### Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti che include inoltre almeno i seguenti partner:

##### *Emendamento*

Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità **nazionali**, regionali e locali competenti che include inoltre almeno i seguenti partner:

Or. es

## Emendamento 356

### Proposta di regolamento

#### Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) le parti economiche e sociali;

##### *Emendamento*

(b) le parti economiche e sociali, **principalmente i rappresentanti dei settori agricolo e della produzione animale**;

Or. es

## Emendamento 357

### Proposta di regolamento

#### Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) **gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e**, se del caso, gli organismi incaricati di **promuovere** l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

##### *Emendamento*

(c) se del caso, gli organismi incaricati di **promuovere** l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione, **nonché altri organismi pertinenti connessi al settore agricolo**.

Or. es

## Emendamento 358

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 94 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

*Emendamento*

4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente **e della necessità di garantire un corretto funzionamento del mercato unico.**

Or. es

**Emendamento 359**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 95 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) la descrizione degli elementi che **assicurano la** modernizzazione della PAC;

*Emendamento*

(g) la descrizione degli elementi che **contribuiscono alla** modernizzazione della PAC;

Or. es

**Emendamento 360**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 95 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Ai fini del rispetto della lettera h) del primo paragrafo, gli Stati membri possono, tra le altre misure, autorizzare la presentazione, da parte dei beneficiari, di una sola richiesta di pagamenti diretti per tutto il periodo di applicazione dei piani strategici, purché da un anno all'altro non cambino le condizioni descritte nelle richieste.**

*Motivazione*

*La misura descritta permetterebbe di ridurre in misura considerevole gli oneri amministrativi.*

**Emendamento 361****Proposta di regolamento  
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera e***Testo della Commissione*

(e) l'allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC.

*Emendamento*

(e) l'allegato V **sugli interventi del piano strategico cui si applicano pienamente gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 131, paragrafo 4, e sui** finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC.

Or. es

*Motivazione*

*Ai fini della semplificazione, gli interventi nell'ambito dei piani strategici considerati aiuti di Stato devono intendersi autorizzati ogniqualvolta detti piani siano stati approvati dalla Commissione europea senza la necessità di notifiche posteriori.*

**Emendamento 362****Proposta di regolamento  
Articolo 97 – paragrafo 1 – parte introduttiva***Testo della Commissione*

1. Per ciascun obiettivo specifico definito all'articolo 6, paragrafo 1, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b), stabilisce:

*Emendamento*

1. Per ciascun obiettivo specifico **pertinente** definito all'articolo 6, paragrafo 1, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b), stabilisce:

Or. es

## Emendamento 363

### Proposta di regolamento

#### Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) gli elementi atti a dimostrare che l'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all'articolo 100.

##### *Emendamento*

(d) gli elementi atti a dimostrare che l'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata **conformemente all'analisi SWOT** e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all'articolo 100.

Or. es

## Emendamento 364

### Proposta di regolamento

#### Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) in relazione all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), è presentata una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche del piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e all'articolo 71, paragrafo 7. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 86, paragrafo 5, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 27 e 69. La panoramica illustra inoltre l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;

##### *Emendamento*

(c) in relazione all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), è presentata una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche del piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e all'articolo 71, paragrafo 7. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 86, paragrafo 4, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 27 e 69. La panoramica illustra inoltre l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;

Or. es

##### *Motivazione*

*Rettifica.*

## Emendamento 365

### Proposta di regolamento

#### Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

(f) una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie per intervento e per Fondo.

##### *Emendamento*

(f) una descrizione, *se del caso*, dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie per intervento e per Fondo.

Or. es

## Emendamento 366

### Proposta di regolamento

#### Articolo 98 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) la descrizione dell'utilizzo dell'"assistenza tecnica" di cui all'articolo 83, **paragrafo 2**, all'articolo 86, paragrafo 3, e all'articolo 112, e delle reti della PAC di cui all'articolo 113;

##### *Emendamento*

(c) la descrizione dell'utilizzo dell'"assistenza tecnica" di cui all'articolo 86, paragrafo 3, e all'articolo 112, e delle reti della PAC di cui all'articolo 113;

Or. es

##### *Motivazione*

*Rettifica.*

## Emendamento 367

### Proposta di regolamento

#### Articolo 99 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) la concezione o i requisiti specifici dell'intervento a garanzia di un contributo efficace agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per gli interventi climatico-ambientali, l'articolazione con i requisiti di condizionalità deve dimostrare

##### *Emendamento*

(c) la concezione o i requisiti specifici dell'intervento a garanzia di un contributo efficace agli obiettivi specifici *pertinenti* di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per gli interventi climatico-ambientali, l'articolazione con i requisiti di



che le pratiche non si sovrappongono;

condizionalità deve dimostrare che le  
pratiche non si sovrappongono;

Or. es

### Emendamento 368

#### Proposta di regolamento Articolo 99 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) **le condizioni** di ammissibilità;

(d) **i principi** di ammissibilità;

Or. es

#### *Motivazione*

*Le condizioni possono variare in funzione dei diversi tipi di inviti a presentare proposte, ma nei piani strategici occorre stabilire alcuni principi generali.*

### Emendamento 369

#### Proposta di regolamento Articolo 99 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(e) per ogni intervento basato sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, il modo in cui rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC, come precisato all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento, e per ogni intervento non basato sui tipi di interventi elencati nell'allegato II, se e, in caso affermativo, in che modo rispetta le disposizioni pertinenti dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC;**

**soppresso**

Or. es

*Motivazione*

*Per coerenza con l'emendamento all'articolo 10.*

**Emendamento 370**

**Proposta di regolamento  
Articolo 99 – lettera i**

*Testo della Commissione*

(i) l'indicazione del fatto che l'intervento rientri o meno nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

*Emendamento*

(i) l'indicazione del fatto che l'intervento rientri o meno nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato ***in conformità delle indicazioni formulate dalla Commissione europea negli orientamenti sugli aiuti di Stato.***

Or. es

**Emendamento 371**

**Proposta di regolamento  
Articolo 100 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il piano ***dei target*** di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando la ripartizione in target intermedi annuali.

*Emendamento*

1. Il piano di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando, ***se necessario***, la ripartizione in target intermedi annuali.

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento intende chiarire che alcuni target intermedi possono non essere raggiunti annualmente, come nel caso degli interventi pluriennali.*

**Emendamento 372**

**Proposta di regolamento  
Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) la ripartizione delle dotazioni per tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, *sezione VII*, per intervento e con l'indicazione degli output previsti e dell'importo unitario medio;

*Emendamento*

(e) la ripartizione delle dotazioni per tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, per intervento e con l'indicazione degli output previsti e dell'importo unitario medio;

Or. es

*Motivazione*

*Rettifica.*

**Emendamento 373**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Gli elementi di cui al presente paragrafo sono stabiliti per anno.

*Emendamento*

*Se del caso*, gli elementi di cui al presente paragrafo sono stabiliti per anno.

Or. es

**Emendamento 374**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*L'analisi SWOT si basa sulla situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC e comprende, per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, una descrizione generale ed esauriente della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC, basata su indicatori di contesto comuni e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali studi, relazioni di valutazioni passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti*

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

*esperienze.*

Or. es

### **Emendamento 375**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 103 – paragrafo 5 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi gli importi per *misura* e la conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento;

##### *Emendamento*

(a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi gli importi per *intervento* e la conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento;

Or. es

### **Emendamento 376**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 104**

##### *Testo della Commissione*

##### **Articolo 104**

***Poteri delegati per il contenuto del piano strategico della PAC***

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 recanti modifica del presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

Or. es

##### *Motivazione*

*Il contenuto dei piani strategici deve essere quanto più stabile nel tempo. Non sembra che vi sia alcuna necessità in merito alla possibilità di modificare, mediante atto delegato, qualche elemento del piano strategico.*

## **Emendamento 377**

### **Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all'articolo 95, entro il **1° gennaio [2020]**.

#### *Emendamento*

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all'articolo 95, entro il **31 dicembre [2021]**.

Or. es

#### *Motivazione*

*Il 1° gennaio 2020 non sembra una data realistica per la presentazione delle proposte di piani strategici.*

## **Emendamento 378**

### **Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

***Essa non riguarda le informazioni di cui all'articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).***

#### *Emendamento*

***soppresso***

Or. es

## **Emendamento 379**

### **Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3**

#### *Testo della Commissione*

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le

#### *Emendamento*

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le

parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all'articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono **presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all'articolo 107.**

parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all'articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC **non** sono **conteggiati come modifica annuale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 7.**

Or. es

#### *Motivazione*

*Le modifiche derivanti da ulteriori approvazioni non dovrebbero essere tenute in considerazione nell'ambito della modifica annuale unica prevista dal regolamento.*

### **Emendamento 380**

#### **Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

7. I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici **solo** dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

##### *Emendamento*

7. I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici dopo la loro approvazione da parte della Commissione, **con effetti retroattivi dal momento della loro presentazione.**

Or. es

#### *Motivazione*

*Nel periodo di programmazione attuale, la spesa è ammissibile dal momento in cui i piani di sviluppo rurale sono inviati alla Commissione europea, in quanto gli Stati membri assumono i rischi potenziali fino all'approvazione dei medesimi. Tale opzione dovrebbe essere disponibile per i piani strategici.*

### **Emendamento 381**

#### **Proposta di regolamento Articolo 107 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

7. La domanda di modifica del piano

##### *Emendamento*

7. La domanda di modifica del piano

strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all'articolo 109.

strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite **nel presente regolamento nonché** dalla Commissione conformemente all'articolo 109.

Or. es

## Emendamento 382

### Proposta di regolamento Articolo 108 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Il suddetto termine non include il periodo a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni e/o una richiesta di documenti rivisti al giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. es

*Motivazione*

*La disposizione relativa alla sospensione dei termini comporterebbe importanti ritardi per i periodi di dialogo informale tra le amministrazioni.*

## Emendamento 383

### Proposta di regolamento Articolo 109 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) la frequenza con cui *i* piani strategici della PAC sono **presentati** durante il periodo di **programmazione**, ivi compresa la determinazione di casi eccezionali per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 107, paragrafo 7.

*Emendamento*

(c) la frequenza con cui **le modifiche dei** piani strategici della PAC sono **presentate** durante il periodo di **applicazione del piano strategico**, ivi compresa la determinazione di casi eccezionali per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 107, paragrafo 7.

**Emendamento 384****Proposta di regolamento  
Articolo 110 – paragrafo 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

***1 bis. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono istituire anche autorità regionali per l'attuazione e la gestione degli interventi finanziati dal FEASR nel quadro dei piani strategici nazionali qualora detti interventi abbiano una portata regionale. In tal caso, l'autorità di gestione nazionale designa un organismo nazionale di coordinamento per il FEASR incaricato di garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea, assicurando una coerenza con gli elementi del piano strategico stabiliti a livello nazionale, conformemente all'articolo 93, secondo comma.***

Or. es

*Motivazione*

*È necessario dare la possibilità di designare autorità di gestione regionali responsabili degli elementi regionalizzati degli interventi nell'ambito dello sviluppo rurale. Tali autorità regionali sono coordinate da un unico organismo nazionale, in linea con le disposizioni del regolamento orizzontale che prevede diversi organismi pagatori, oltre a un organismo di coordinamento.*

**Emendamento 385****Proposta di regolamento  
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1***Testo della Commissione**Emendamento*

Lo Stato membro istituisce un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il "comitato di monitoraggio") ***prima della presentazione del piano***

Lo Stato membro istituisce un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il "comitato di monitoraggio").



*strategico della PAC.*

Or. es

*Motivazione*

*Il comitato è incaricato di monitorare l'attuazione dei piani e non di adottare decisioni in merito al loro contenuto. Pertanto, non ha senso istituire l'obbligo di crearlo prima della presentazione dei piani.*

**Emendamento 386**

**Proposta di regolamento  
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto.

*Emendamento*

Ciascun membro **permanente** del comitato di monitoraggio ha diritto di voto.

Or. es

**Emendamento 387**

**Proposta di regolamento  
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Lo Stato membro **pubblica online** l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio.

*Emendamento*

Lo Stato membro **comunica alla Commissione europea** l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio.

Or. es

**Emendamento 388**

**Proposta di regolamento  
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d bis) le informazioni pertinenti fornite dalla rete nazionale della PAC;**

### **Emendamento 389**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f bis) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione.*

Or. es

### **Emendamento 390**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 111 – paragrafo 4 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. es

### **Emendamento 391**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) la proposta del piano strategico della PAC;*

*soppresso*

Or. es

*Motivazione*

*Non sembra necessario che il comitato di monitoraggio esprima il proprio parere sul progetto di piano strategico visto che tale compito è conferito agli attori di cui all'articolo 94, paragrafo 3, lettera c).*

## Emendamento 392

### Proposta di regolamento Articolo 111 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Il comitato di monitoraggio può chiedere alla rete nazionale della PAC informazioni e analisi connesse a interventi specifici.**

Or. es

## Emendamento 393

### Proposta di regolamento Articolo 113 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori, **dei rappresentanti dei settori produttivi** e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.

Or. es

## Emendamento 394

### Proposta di regolamento Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera g

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(g) **sostegno** a progetti di cooperazione tra i gruppi di azione locali o analoghe strutture di sviluppo locale, ivi compreso

(g) **collaborazione** a progetti di cooperazione tra i gruppi di azione locali o analoghe strutture di sviluppo locale, ivi

alla cooperazione transnazionale;

compreso alla cooperazione transnazionale;

Or. es

## Emendamento 395

### Proposta di regolamento

#### Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera j bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(j bis) nel caso della rete europea della PAC, partecipazione e contributo alle attività delle reti nazionali.***

Or. es

## Emendamento 396

### Proposta di regolamento

#### Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera j ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(j ter) fornitura delle informazioni richieste dai comitati di monitoraggio di cui all'articolo 111.***

Or. es

## Emendamento 397

### Proposta di regolamento

#### Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) i target finali e i target intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;

(b) i target finali e i target intermedi annuali ***o, se del caso, pluriennali*** stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;

Or. es

### *Motivazione*

*L'emendamento intende chiarire che alcuni target intermedi possono non essere raggiunti annualmente, come nel caso degli interventi pluriennali per lo sviluppo rurale. Se del caso, occorre tenere conto dei target finali annuali.*

### **Emendamento 398**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 118 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che siano istituite **fonti** di dati esaurienti, complete, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che siano istituite **basi** di dati esaurienti, complete, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

Or. es

### *Motivazione*

*Gli indicatori devono fondarsi sulle basi di dati e sulle informazioni disponibili. Vi sono indicatori per i quali non sono disponibili statistiche ufficiali al livello geografico richiesto. La Commissione europea dovrebbe adoperarsi per integrare le carenze di informazioni nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.*

### **Emendamento 399**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 120 – titolo**

##### *Testo della Commissione*

Competenze di **esecuzione** per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

##### *Emendamento*

Competenze di **delega** per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

Or. es

### *Motivazione*

*Conformemente al parere dei servizi giuridici del Parlamento europeo, il presente articolo va oltre le competenze di esecuzione.*

## Emendamento 400

### Proposta di regolamento

#### Articolo 120 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

La Commissione adotta atti **di esecuzione sul contenuto del** quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono l'elenco degli indicatori di contesto, **altri indicatori necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica**, i metodi per il computo degli indicatori e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.**

##### *Emendamento*

La Commissione adotta, **entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento**, atti **delegati contenenti norme dettagliate sul** quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, **in conformità dell'articolo 138**. Tali atti comprendono l'elenco degli indicatori di contesto, i metodi per il computo degli indicatori e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri.

Or. es

##### *Motivazione*

*La Commissione europea si attribuisce poteri di esecuzione che vanno oltre la portata degli stessi ed è pertanto più opportuno concederle un potere di delega. Inoltre, tutti gli indicatori devono essere rispecchiati nell'atto di base.*

## Emendamento 401

### Proposta di regolamento

#### Articolo 121 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Entro il 15 febbraio **2023** ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. La relazione presentata nel **2023** riguarda gli esercizi finanziari **2021 e 2022**. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, la relazione riguarda solo l'esercizio finanziario **2022**.

##### *Emendamento*

1. Entro il 15 febbraio **2025** ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. La relazione presentata nel **2025** riguarda gli esercizi finanziari **2023 e 2024**. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, la relazione riguarda solo l'esercizio finanziario **2024**.

**Emendamento 402****Proposta di regolamento****Articolo 123***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 123****soppresso*****Premio per l'efficacia dell'attuazione***

***1. Nel 2026 può essere assegnato agli Stati membri un premio per l'efficacia dell'attuazione per ricompensare prestazioni soddisfacenti in relazione ai target finali ambientali e climatici, purché lo Stato membro in questione abbia soddisfatto la condizione di cui all'articolo 124, paragrafo 1.***

***2. Il premio per l'efficacia dell'attuazione è pari al 5 % dell'importo per Stato membro per l'esercizio finanziario 2027 in conformità all'allegato IX.***

***Le risorse trasferite tra il FEAGA e il FEASR a norma degli articoli 15 e 90 sono escluse ai fini del calcolo del premio per l'efficacia dell'attuazione.***

Or. es

*Motivazione*

*Il cosiddetto "premio" non è altro che una doppia sanzione poiché potrebbe sommarsi alla sospensione dei pagamenti che la Commissione potrebbe decidere in caso di mancato raggiungimento dei target finali.*

**Emendamento 403****Proposta di regolamento****Articolo 124***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 124****soppresso**

## ***Assegnazione del premio per l'efficacia dell'attuazione***

***1. Sulla base dell'esame dell'efficacia dell'attuazione del 2026, il premio per l'efficacia dell'attuazione trattenuto dalla dotazione di uno Stato membro conformemente all'articolo 123, secondo comma, è attribuito a detto Stato membro se gli indicatori di risultato applicati agli obiettivi specifici climatico-ambientali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nel suo piano strategico della PAC hanno raggiunto almeno il 90 % del loro valore obiettivo per il 2025.***

***2. Entro due mesi dalla ricezione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione nel 2026, la Commissione adotta un atto di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139 al fine di decidere, per ogni Stato membro, se i rispettivi piani strategici della PAC hanno raggiunto i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.***

***3. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti, la Commissione concede agli Stati membri interessati l'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione che sono considerati definitivamente assegnati per l'esercizio finanziario 2027 sulla base della decisione di cui al paragrafo 2.***

***4. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 non vengono raggiunti, la Commissione non concede gli impegni per l'esercizio finanziario 2027 relativi all'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione degli Stati membri interessati.***

***5. Nell'attribuzione dei premi per l'efficacia dell'attuazione, la Commissione può prendere in considerazione i casi di forza maggiore e gravi crisi socioeconomiche che ostacolano il conseguimento dei target intermedi pertinenti.***

***6. La Commissione adotta atti di***



*esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente nel determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione agli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.*

Or. es

## **Emendamento 404**

### **Proposta di regolamento Articolo 127 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Nelle proprie relazioni di valutazione, la Commissione europea tiene conto degli indicatori che figurano nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei fattori esterni alla PAC che abbiano avuto un impatto sui risultati raggiunti.***

Or. es

## **Emendamento 405**

### **Proposta di regolamento Articolo 129 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per questi indicatori non sono disponibili o non sono completi, le lacune ***sono affrontate*** nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>, tramite il quadro giuridico che disciplina la

2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per questi indicatori non sono disponibili o non sono completi, ***la Commissione europea risolve*** le lacune nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>, tramite il quadro giuridico che

rete d'informazione contabile agricola o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente.

disciplina la rete d'informazione contabile agricola o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente.

---

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

---

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Or. es

#### *Motivazione*

*La Commissione europea si trova in una posizione migliore per risolvere le lacune nel contesto del programma statistico europeo.*

#### **Emendamento 406**

##### **Proposta di regolamento Articolo 131 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***3 bis. Il sostegno del FEASR al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, cui si applicano pienamente gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, è considerato aiuto di Stato autorizzato per le finalità previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 qualora figuri nell'allegato V del piano strategico della PAC, indicato all'articolo 95, paragrafo 2, lettera e), purché il piano strategico della PAC sia stato approvato in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 106, senza***

*che sia necessario per lo Stato membro effettuare un'altra procedura supplementare relativa alla notifica.*

*La relazione annuale dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC di cui all'articolo 121 sostituisce la relazione annuale sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 702/2014.*

Or. es

#### *Motivazione*

*Ai fini della semplificazione, gli interventi nell'ambito del piano strategico considerati aiuti di Stato devono intendersi autorizzati una volta che il piano sia stato approvato dalla Commissione europea senza la necessità che esistano notifiche posteriori.*

### **Emendamento 407**

#### **Proposta di regolamento Articolo 132 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

I pagamenti da parte degli Stati membri in relazione alle operazioni ***che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE***, per la concessione di finanziamenti integrativi a favore di interventi per cui è stato concesso il sostegno dell'Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, possono essere effettuati solo se sono conformi al presente regolamento, sono inclusi nell'allegato V dei piani strategici della PAC a norma dell'articolo 103, paragrafo 5, e sono stati approvati dalla Commissione.

##### *Emendamento*

I pagamenti da parte degli Stati membri in relazione alle operazioni per la concessione di finanziamenti integrativi a favore di interventi per cui è stato concesso il sostegno dell'Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, possono essere effettuati solo se sono conformi al presente regolamento, sono inclusi nell'allegato V dei piani strategici della PAC a norma dell'articolo 103, paragrafo 5, e sono stati approvati dalla Commissione.

Or. es

#### *Motivazione*

*Modifica coerente all'emendamento precedente.*

### **Emendamento 408**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 135 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, **paragrafo 2**, lettere a) e b), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

*Emendamento*

1. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, lettere a) e b), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

Or. es

*Motivazione*

*L'articolo 3 della proposta non presenta il paragrafo 2.*

**Emendamento 409**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 135 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Per i pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, **paragrafo 2**, lettere a) e b), l'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

*Emendamento*

2. Per i pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, lettere a) e b), l'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

Or. es

*Motivazione*

*L'articolo 3 della proposta non presenta il paragrafo 2.*

## Emendamento 410

### Proposta di regolamento Articolo 138 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, **110, 120** e 141 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. es

#### *Motivazione*

*Si aggiunge l'articolo 110, che non figura per errore, nonché l'articolo 120, che passa da atto di esecuzione ad atto delegato.*

## Emendamento 411

### Proposta di regolamento Articolo 138 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La delega dei poteri di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da

#### *Emendamento*

3. La delega dei poteri di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, **110, 120** e 141 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da

una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. es

## Emendamento 412

### Proposta di regolamento Articolo 138 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, **110, 120** e 141 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. es

## Emendamento 413

### Proposta di regolamento Articolo 140 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Tuttavia, *esso* continua ad applicarsi **alle operazioni attuate a norma dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione nel quadro del detto regolamento anteriormente al 1° gennaio 2021.**

#### *Emendamento*

Tuttavia, **fatti salvi gli allegati IX e IX bis del presente regolamento, il regolamento (UE) n. 1305/2013** continua ad applicarsi **al più tardi fino al 2023:**

**a) alle operazioni attuate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione europea in**

*conformità di detto regolamento e*

*b) ai programmi di sviluppo rurale approvati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento anteriormente al 1° gennaio 2023.*

Or. es

*Motivazione*

*È necessario garantire una continuità delle operazioni di sviluppo rurale, evitando lacune tra il regime vigente e l'attuazione dei nuovi piani strategici.*

#### **Emendamento 414**

##### **Proposta di regolamento Articolo 141 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma **del regolamento** (UE) n. 1305/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1307/2013 e **(UE) n. 1308/2013** a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma **dei regolamenti** (UE) n. 1305/2013, **(UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013** può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post, **fino all'approvazione del piano strategico della PAC.**

Or. es

*Motivazione*

*L'emendamento intende garantire un periodo transitorio che consenta di mantenere i programmi di sostegno attuali fino all'approvazione dei piani strategici. In tal modo, s'intende garantire la continuità dei pagamenti.*

## Emendamento 415

### Proposta di regolamento Articolo 141 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 141 bis*

*Relazioni*

*La Commissione europea presenta entro il 31 dicembre del 2025 una relazione sull'impatto della politica agricola comune nelle regioni insulari diverse da quelle indicate all'articolo 135. Detta relazione è corredata di proposte di adeguamento dei piani strategici al fine di tenere conto delle specificità di tali zone e migliorare i risultati attesi in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*

Or. es

## Emendamento 416

### Proposta di regolamento Allegato I – Indicatori di risultato – R 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)

R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media) *o alle dimensioni economiche medie*

Or. es



## Emendamento 417

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori di risultato – R 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***R.6 bis. Azioni a favore delle imprese in settori in difficoltà: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno accoppiato per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità***

Or. es

## Emendamento 418

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori di risultato – R 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***R.8 Azioni a favore delle imprese in settori in difficoltà: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno accoppiato per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità***

***soppresso***

Or. es

## Emendamento 419

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori d'impatto – I 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: ***Importazioni e*** esportazioni di prodotti agroalimentari

I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: Esportazioni di prodotti agroalimentari

Or. es

## Emendamento 420

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori di risultato – R 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***R.9 bis. Una migliore presenza sui mercati esteri: Nuove destinazioni aperte per le esportazioni europee e consolidamento dei mercati esteri grazie alle azioni di promozione***

Or. es

## Emendamento 421

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori d'impatto – I 10

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I.10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura

I.10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura ***e aumento della superficie forestale***

Or. es

## Emendamento 422

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori di risultato – R 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni ***agricoli*** soggetti all'impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni soggetti all'impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli

in torbiere, foreste, ecc.)

in torbiere, foreste, ecc.)

Or. es

### Emendamento 423

#### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Obiettivi specifici UE – Titolo 6

##### *Testo della Commissione*

Favorire lo sviluppo sostenibile *e un'efficiente gestione* delle risorse naturali *come l'acqua, il suolo e l'aria*

##### *Emendamento*

Favorire lo sviluppo sostenibile *mediante una gestione più* efficiente delle risorse naturali

Or. es

### Emendamento 424

#### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Obiettivi specifici UE – Titolo 8

##### *Testo della Commissione*

Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali

##### *Emendamento*

Attrarre giovani agricoltori *e nuovi agricoltori* e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali

Or. es

### Emendamento 425

#### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori di output – O 22

##### *Testo della Commissione*

O.22 Numero di agricoltori che ricevono sovvenzioni per l'insediamento

##### *Emendamento*

O.22 Numero di *giovani* agricoltori che ricevono sovvenzioni per l'insediamento

## Emendamento 426

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori di output – O 22 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***O 22 bis. Numero di nuovi agricoltori che ricevono sovvenzioni per l'insediamento***

Or. es

## Emendamento 427

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori di risultato – R 30

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

R.30 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC

R.30 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori, ***definiti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e)***, che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC

Or. es

## Emendamento 428

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Indicatori di risultato – R 30 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***R.30 bis. Nuovi agricoltori: Numero di nuovi agricoltori nel settore agricolo grazie al sostegno della PAC***

**Emendamento 429**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – Indicatori di risultato – R 30 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***R.30 ter. Agricoltrici: Numero di donne che ricevono il sostegno della PAC***

Or. es

**Emendamento 430**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – Indicatori di risultato – R 30 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***R.30 quater. Donne giovani: Numero di donne giovani che ricevono il sostegno all'insediamento***

Or. es

**Emendamento 431**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – Indicatori di risultato – R 31 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***R.31 bis. Crescita dell'occupazione femminile: Nuovi posti di lavoro femminili creati grazie ai progetti finanziati***

Or. es

## Emendamento 432

### Proposta di regolamento Allegato I – Obiettivi specifici UE – Titolo 9

#### *Testo della Commissione*

Promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, inclusa la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile

#### *Emendamento*

Promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale, **la partecipazione delle donne all'economia rurale** e lo sviluppo locale nelle zone rurali, inclusa la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile

Or. es

## Emendamento 433

### Proposta di regolamento Allegato I – Obiettivi specifici UE – Titolo 10

#### *Testo della Commissione*

Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di **alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il** benessere degli animali

#### *Emendamento*

Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di **qualità e sicurezza degli alimenti, sostenibilità ambientale e** benessere degli animali

Or. es

## Emendamento 434

### Proposta di regolamento Allegato III – BCAA 1 – Requisiti e norme

#### *Testo della Commissione*

Mantenimento dei prati permanenti sulla

#### *Emendamento*

Mantenimento dei prati permanenti sulla

base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola

base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola

***Coefficiente massimo di variazione del 5 % a livello nazionale, regionale o di azienda***

Or. es

## **Emendamento 435**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – BCAA 2 – Requisiti e norme**

##### *Testo della Commissione*

Protezione adeguata di zone umide e torbiere

##### *Emendamento*

Protezione adeguata di zone umide e torbiere ***in zone sensibili sotto il profilo ambientale***

Or. es

## **Emendamento 436**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – CGO 1 – Requisiti e norme**

##### *Testo della Commissione*

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque:

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e ***articolo 11, paragrafo 3, lettera h)***, per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

##### *Emendamento*

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque:

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Or. es

## Emendamento 437

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – BCAA 5 – Requisiti e norme – Obiettivo principale della norma

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Utilizzo dello strumento di sostenibilità  
per le aziende agricole relativo ai  
nutrienti*

*soppresso*

*Gestione sostenibile dei nutrienti*

Or. es

## Emendamento 438

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – BCAA 7 – Requisiti e norme – Obiettivo principale della norma

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più  
sensibili

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più  
sensibili, *a eccezione dei periodi di  
preparazione del raccolto*

Protezione dei suoli *in inverno*

Protezione dei suoli

Or. es

## Emendamento 439

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – BCAA 8 – Requisiti e norme

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Rotazione delle colture

Rotazione delle colture *per le aziende  
superiori a 10 ettari, a eccezione delle  
colture permanenti e delle colture  
sommerse*

Or. es



## Emendamento 440

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – BCAA 9 – Requisiti e norme – trattino 1 – Obiettivo principale della norma

##### *Testo della Commissione*

- **Percentuale minima** della superficie agricola destinata a elementi o zone non produttive

Mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole

##### *Emendamento*

- **5 %** della superficie agricola **arabile** destinata a elementi **caratteristici del paesaggio, elementi** o zone non produttive, **colture proteiche e terreni a riposo non produttivi**

Mantenimento di elementi **caratteristici del paesaggio** e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole

Or. es

## Emendamento 441

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – BCAA 10 – Requisiti e norme

##### *Testo della Commissione*

Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000

##### *Emendamento*

Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti **nelle zone sensibili sotto il profilo ambientale** nei siti di Natura 2000

Or. es

## Emendamento 442

### Proposta di regolamento Allegato IV – tabella

#### *Testo della Commissione*

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

(prezzi attuali in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>
Bulgaria	<i>776 281 570</i>	<i>784 748 620</i>	<i>793 215 670</i>	<i>801 682 719</i>	<i>810 149 769</i>	<i>818 616 819</i>	<i>818 616 819</i>
Repubblica ceca	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>
Danimarca	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>
Germania	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>
Estonia	<i>167 721 513</i>	<i>172 667 776</i>	<i>177 614 039</i>	<i>182 560 302</i>	<i>187 506 565</i>	<i>192 452 828</i>	<i>192 452 828</i>
Irlanda	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>
Grecia	<i>2 036 560 894</i>	<i>2 036 560 894</i>	<i>2 036 560 894</i>	<i>2 036 560 894</i>	<i>2 036 560 894</i>	<i>2 036 560 894</i>	<i>2 036 560 894</i>
Spagna	<i>4 768 736 743</i>	<i>4 775 898 870</i>	<i>4 783 060 997</i>	<i>4 790 223 124</i>	<i>4 797 385 252</i>	<i>4 804 547 379</i>	<i>4 804 547 379</i>
Francia	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Croazia	<b>344 340 000</b>	<b>367 711 409</b>	<b>367 711 409</b>	<b>367 711 409</b>	<b>367 711 409</b>	<b>367 711 409</b>	<b>367 711 409</b>
Italia	<b>3 560 185 516</b>	<b>3 560 185 516</b>	<b>3 560 185 516</b>	<b>3 560 185 516</b>	<b>3 560 185 516</b>	<b>3 560 185 516</b>	<b>3 560 185 516</b>
Cipro	<b>46 750 094</b>	<b>46 750 094</b>	<b>46 750 094</b>	<b>46 750 094</b>	<b>46 750 094</b>	<b>46 750 094</b>	<b>46 750 094</b>
Lettonia	<b>299 633 591</b>	<b>308 294 625</b>	<b>316 955 660</b>	<b>325 616 694</b>	<b>334 277 729</b>	<b>342 938 763</b>	<b>342 938 763</b>
Lituania	<b>510 820 241</b>	<b>524 732 238</b>	<b>538 644 234</b>	<b>552 556 230</b>	<b>566 468 227</b>	<b>580 380 223</b>	<b>580 380 223</b>
Lussemburgo	<b>32 131 019</b>	<b>32 131 019</b>	<b>32 131 019</b>	<b>32 131 019</b>	<b>32 131 019</b>	<b>32 131 019</b>	<b>32 131 019</b>
Ungheria	<b>1 219 769 672</b>	<b>1 219 769 672</b>	<b>1 219 769 672</b>	<b>1 219 769 672</b>	<b>1 219 769 672</b>	<b>1 219 769 672</b>	<b>1 219 769 672</b>
Malta	<b>4 507 492</b>	<b>4 507 492</b>	<b>4 507 492</b>	<b>4 507 492</b>	<b>4 507 492</b>	<b>4 507 492</b>	<b>4 507 492</b>
Paesi Bassi	<b>703 870 373</b>	<b>703 870 373</b>	<b>703 870 373</b>	<b>703 870 373</b>	<b>703 870 373</b>	<b>703 870 373</b>	<b>703 870 373</b>
Austria	<b>664 819 537</b>	<b>664 819 537</b>	<b>664 819 537</b>	<b>664 819 537</b>	<b>664 819 537</b>	<b>664 819 537</b>	<b>664 819 537</b>
Polonia	<b>2 972 977 807</b>	<b>3 003 574 280</b>	<b>3 034 170 753</b>	<b>3 064 767 227</b>	<b>3 095 363 700</b>	<b>3 125 960 174</b>	<b>3 125 960 174</b>
Portogallo	<b>584 824 383</b>	<b>593 442 972</b>	<b>602 061 562</b>	<b>610 680 152</b>	<b>619 298 742</b>	<b>627 917 332</b>	<b>627 917 332</b>
Romania	<b>1 856 172 601</b>	<b>1 883 211 603</b>	<b>1 910 250 604</b>	<b>1 937 289 605</b>	<b>1 964 328 606</b>	<b>1 991 367 607</b>	<b>1 991 367 607</b>
Slovenia	<b>129 052 673</b>	<b>129 052 673</b>	<b>129 052 673</b>	<b>129 052 673</b>	<b>129 052 673</b>	<b>129 052 673</b>	<b>129 052 673</b>
Slovacchia	<b>383 806 378</b>	<b>388 574 951</b>	<b>393 343 524</b>	<b>398 112 097</b>	<b>402 880 670</b>	<b>407 649 243</b>	<b>407 649 243</b>
Finlandia	<b>505 999 667</b>	<b>507 783 955</b>	<b>509 568 242</b>	<b>511 352 530</b>	<b>513 136 817</b>	<b>514 921 104</b>	<b>514 921 104</b>
Svezia	<b>672 760 909</b>	<b>672 984 762</b>	<b>673 208 615</b>	<b>673 432 468</b>	<b>673 656 321</b>	<b>673 880 175</b>	<b>673 880 175</b>

*Emendamento*

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

(prezzi attuali in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X
Italia	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X
Malta	X	X	X	X	X	X	X
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Austria	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X

Or. en

## Emendamento 443

### Proposta di regolamento Allegato V – tabella

*Testo della Commissione*

DOTAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI PER I TIPI DI INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1	
	EUR (prezzi correnti)
Bulgaria	25 721 000
Repubblica ceca	4 954 000
Germania	37 381 000
Grecia	23 030 000
Spagna	202 147 000
Francia	269 628 000
Croazia	10 410 000
Italia	323 883 000
Cipro	4 465 000
Lituania	43 000
Ungheria	27 970 000
Austria	13 155 000
Portogallo	62 670 000
Romania	45 844 000
Slovenia	4 849 000
Slovacchia	4 887 000

*Emendamento*

DOTAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI PER I TIPI DI INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1	
	EUR (prezzi correnti)
Bulgaria	X
Repubblica ceca	X
Germania	X
Grecia	X
Spagna	X

Francia	X
Croazia	X
Italia	X
Cipro	X
Lituania	X
Ungheria	X
Austria	X
Portogallo	X
Romania	X
Slovenia	X
Slovacchia	X

Or. en

## Emendamento 444

### Proposta di regolamento Allegato VI – tabella

#### *Testo della Commissione*

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA

(prezzi attuali in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Bulgaria	<i>2 509 615</i>	<i>2 509 615</i>	<i>2 509 615</i>	<i>2 509 615</i>	<i>2 509 615</i>	<i>2 509 615</i>	<i>2 509 615</i>
Grecia	<i>180 532 000</i>	<i>180 532 000</i>	<i>180 532 000</i>	<i>180 532 000</i>	<i>180 532 000</i>	<i>180 532 000</i>	<i>180 532 000</i>
Spagna	<i>58 565 040</i>	<i>58 565 040</i>	<i>58 565 040</i>	<i>58 565 040</i>	<i>58 565 040</i>	<i>58 565 040</i>	<i>58 565 040</i>
Portogallo	<i>174 239</i>	<i>174 239</i>	<i>174 239</i>	<i>174 239</i>	<i>174 239</i>	<i>174 239</i>	<i>174 239</i>

#### *Emendamento*

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA

(prezzi attuali in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
-------------	------	------	------	------	------	------	------------------------



Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X

Or. en

## Emendamento 445

### Proposta di regolamento Allegato VII – tabella

#### *Testo della Commissione*

*DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA*

(prezzi attuali in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>	<i>485 603 954</i>
Bulgaria	<i>773 771 955</i>	<i>782 239 005</i>	<i>790 706 055</i>	<i>799 173 104</i>	<i>807 640 154</i>	<i>816 107 204</i>	<i>816 107 204</i>
Repubblica ceca	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>	<i>838 844 295</i>
Danimarca	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>	<i>846 124 520</i>

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Germania	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>	<i>4 823 107 939</i>
Estonia	<i>167 721 513</i>	<i>172 667 776</i>	<i>177 614 039</i>	<i>182 560 302</i>	<i>187 506 565</i>	<i>192 452 828</i>	<i>192 452 828</i>
Irlanda	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>	<i>1 163 938 279</i>
Grecia	<i>1 856 028 894</i>	<i>1 856 028 894</i>	<i>1 856 028 894</i>	<i>1 856 028 894</i>	<i>1 856 028 894</i>	<i>1 856 028 894</i>	<i>1 856 028 894</i>
Spagna	<i>4 710 171 703</i>	<i>4 717 333 830</i>	<i>4 724 495 957</i>	<i>4 731 658 084</i>	<i>4 738 820 212</i>	<i>4 745 982 339</i>	<i>4 745 982 339</i>
Francia	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>	<i>7 147 786 964</i>
Croazia	<i>344 340 000</i>	<i>367 711 409</i>	<i>367 711 409</i>	<i>367 711 409</i>	<i>367 711 409</i>	<i>367 711 409</i>	<i>367 711 409</i>
Italia	<i>3 560 185 516</i>	<i>3 560 185 516</i>	<i>3 560 185 516</i>	<i>3 560 185 516</i>	<i>3 560 185 516</i>	<i>3 560 185 516</i>	<i>3 560 185 516</i>
Cipro	<i>46 750 094</i>	<i>46 750 094</i>	<i>46 750 094</i>	<i>46 750 094</i>	<i>46 750 094</i>	<i>46 750 094</i>	<i>46 750 094</i>
Lettonia	<i>299 633 591</i>	<i>308 294 625</i>	<i>316 955 660</i>	<i>325 616 694</i>	<i>334 277 729</i>	<i>342 938 763</i>	<i>342 938 763</i>
Lituania	<i>510 820 241</i>	<i>524 732 238</i>	<i>538 644 234</i>	<i>552 556 230</i>	<i>566 468 227</i>	<i>580 380 223</i>	<i>580 380 223</i>
Lussemburgo	<i>32 131 019</i>	<i>32 131 019</i>	<i>32 131 019</i>	<i>32 131 019</i>	<i>32 131 019</i>	<i>32 131 019</i>	<i>32 131 019</i>
Ungheria	<i>1 219 769 672</i>	<i>1 219 769 672</i>	<i>1 219 769 672</i>	<i>1 219 769 672</i>	<i>1 219 769 672</i>	<i>1 219 769 672</i>	<i>1 219 769 672</i>
Malta	<i>4 507 492</i>	<i>4 507 492</i>	<i>4 507 492</i>	<i>4 507 492</i>	<i>4 507 492</i>	<i>4 507 492</i>	<i>4 507 492</i>
Paesi Bassi	<i>703 870 373</i>	<i>703 870 373</i>	<i>703 870 373</i>	<i>703 870 373</i>	<i>703 870 373</i>	<i>703 870 373</i>	<i>703 870 373</i>
Austria	<i>664 819 537</i>	<i>664 819 537</i>	<i>664 819 537</i>	<i>664 819 537</i>	<i>664 819 537</i>	<i>664 819 537</i>	<i>664 819 537</i>
Polonia	<i>2 972 977 807</i>	<i>3 003 574 280</i>	<i>3 034 170 753</i>	<i>3 064 767 227</i>	<i>3 095 363 700</i>	<i>3 125 960 174</i>	<i>3 125 960 174</i>
Portogallo	<i>584 650 144</i>	<i>593 268 733</i>	<i>601 887 323</i>	<i>610 505 913</i>	<i>619 124 503</i>	<i>627 743 093</i>	<i>627 743 093</i>
Romania	<i>1 856 172 601</i>	<i>1 883 211 603</i>	<i>1 910 250 604</i>	<i>1 937 289 605</i>	<i>1 964 328 606</i>	<i>1 991 367 607</i>	<i>1 991 367 607</i>
Slovenia	<i>129 052 673</i>	<i>129 052 673</i>	<i>129 052 673</i>	<i>129 052 673</i>	<i>129 052 673</i>	<i>129 052 673</i>	<i>129 052 673</i>
Slovacchia	<i>383 806 378</i>	<i>388 574 951</i>	<i>393 343 524</i>	<i>398 112 097</i>	<i>402 880 670</i>	<i>407 649 243</i>	<i>407 649 243</i>

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Finlandia	<b>505 999 667</b>	<b>507 783 955</b>	<b>509 568 242</b>	<b>511 352 530</b>	<b>513 136 817</b>	<b>514 921 104</b>	<b>514 921 104</b>
Svezia	<b>672 760 909</b>	<b>672 984 762</b>	<b>673 208 615</b>	<b>673 432 468</b>	<b>673 656 321</b>	<b>673 880 175</b>	<b>673 880 175</b>

*Emendamento*

*DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA*

(prezzi attuali in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Italia	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X
Malta	X	X	X	X	X	X	X
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X
Austria	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X

Or. en

## Emendamento 446

### Proposta di regolamento Allegato IX – tabella

#### *Testo della Commissione*

*RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3*

(prezzi correnti; EUR)

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Belgio	67 178 046	67 178 046	67 178 046	67 178 046	67 178 046	67 178 046	67 178 046	470 246 322
Bulgaria	281 711 396	281 711 396	281 711 396	281 711 396	281 711 396	281 711 396	281 711 396	1 971 979 772
Repubblica ceca	258 773 203	258 773 203	258 773 203	258 773 203	258 773 203	258 773 203	258 773 203	1 811 412 421
Danimarca	75 812 623	75 812 623	75 812 623	75 812 623	75 812 623	75 812 623	75 812 623	530 688 361
Germania	989 924 996	989 924 996	989 924 996	989 924 996	989 924 996	989 924 996	989 924 996	6 929 474 972
Estonia	87 875 887	87 875 887	87 875 887	87 875 887	87 875 887	87 875 887	87 875 887	615 131 209
Irlanda	264 670 951	264 670 951	264 670 951	264 670 951	264 670 951	264 670 951	264 670 951	1 852 696 657
Grecia	509 591 606	509 591 606	509 591 606	509 591 606	509 591 606	509 591 606	509 591 606	3 567 141 242
Spagna	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	7 008 420 160
Francia	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	8 464 814 393
Croazia	281 341 503	281 341 503	281 341 503	281 341 503	281 341 503	281 341 503	281 341 503	1 969 390 521
Italia	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	8 892 172 597
Cipro	15 987 284	15 987 284	15 987 284	15 987 284	15 987 284	15 987 284	15 987 284	111 910 988

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Lettonia	<i>117 307 269</i>	<i>117 307 269</i>	<i>117 307 269</i>	<i>117 307 269</i>	<i>117 307 269</i>	<i>117 307 269</i>	<i>117 307 269</i>	<i>821 150 883</i>
Lituania	<i>195 182 517</i>	<i>195 182 517</i>	<i>195 182 517</i>	<i>195 182 517</i>	<i>195 182 517</i>	<i>195 182 517</i>	<i>195 182 517</i>	<i>1 366 277 619</i>
Lussemburgo	<i>12 290 956</i>	<i>12 290 956</i>	<i>12 290 956</i>	<i>12 290 956</i>	<i>12 290 956</i>	<i>12 290 956</i>	<i>12 290 956</i>	<i>86 036 692</i>
Ungheria	<i>416 202 472</i>	<i>416 202 472</i>	<i>416 202 472</i>	<i>416 202 472</i>	<i>416 202 472</i>	<i>416 202 472</i>	<i>416 202 472</i>	<i>2 913 417 304</i>
Malta	<i>12 207 322</i>	<i>12 207 322</i>	<i>12 207 322</i>	<i>12 207 322</i>	<i>12 207 322</i>	<i>12 207 322</i>	<i>12 207 322</i>	<i>85 451 254</i>
Paesi Bassi	<i>73 151 195</i>	<i>73 151 195</i>	<i>73 151 195</i>	<i>73 151 195</i>	<i>73 151 195</i>	<i>73 151 195</i>	<i>73 151 195</i>	<i>512 058 365</i>
Austria	<i>480 467 031</i>	<i>480 467 031</i>	<i>480 467 031</i>	<i>480 467 031</i>	<i>480 467 031</i>	<i>480 467 031</i>	<i>480 467 031</i>	<i>3 363 269 217</i>
Polonia	<i>1 317 890 530</i>	<i>1 317 890 530</i>	<i>1 317 890 530</i>	<i>1 317 890 530</i>	<i>1 317 890 530</i>	<i>1 317 890 530</i>	<i>1 317 890 530</i>	<i>9 225 233 710</i>
Portogallo	<i>493 214 858</i>	<i>493 214 858</i>	<i>493 214 858</i>	<i>493 214 858</i>	<i>493 214 858</i>	<i>493 214 858</i>	<i>493 214 858</i>	<i>3 452 504 006</i>
Romania	<i>965 503 339</i>	<i>965 503 339</i>	<i>965 503 339</i>	<i>965 503 339</i>	<i>965 503 339</i>	<i>965 503 339</i>	<i>965 503 339</i>	<i>6 758 523 373</i>
Slovenia	<i>102 248 788</i>	<i>102 248 788</i>	<i>102 248 788</i>	<i>102 248 788</i>	<i>102 248 788</i>	<i>102 248 788</i>	<i>102 248 788</i>	<i>715 741 516</i>
Slovacchia	<i>227 682 721</i>	<i>227 682 721</i>	<i>227 682 721</i>	<i>227 682 721</i>	<i>227 682 721</i>	<i>227 682 721</i>	<i>227 682 721</i>	<i>1 593 779 047</i>
Finlandia	<i>292 021 227</i>	<i>292 021 227</i>	<i>292 021 227</i>	<i>292 021 227</i>	<i>292 021 227</i>	<i>292 021 227</i>	<i>292 021 227</i>	<i>2 044 148 589</i>
Svezia	<i>211 550 876</i>	<i>211 550 876</i>	<i>211 550 876</i>	<i>211 550 876</i>	<i>211 550 876</i>	<i>211 550 876</i>	<i>211 550 876</i>	<i>1 480 856 132</i>
Totale UE-27	<i>11 230 561 046</i>	<i>11 230 561 046</i>	<i>11 230 561 046</i>	<i>11 230 561 046</i>	<i>11 230 561 046</i>	<i>11 230 561 046</i>	<i>11 230 561 046</i>	<i>78 613 927 322</i>

Assistenza tecnica (0,25 %)	<i>28 146 770</i>	<i>28 146 770</i>	<i>28 146 770</i>	<i>28 146 770</i>	<i>28 146 770</i>	<i>28 146 770</i>	<i>28 146 770</i>	<i>197 027 390</i>
Totale	<i>11 258 707 816</i>	<i>11 258 707 816</i>	<i>11 258 707 816</i>	<i>11 258 707 816</i>	<i>11 258 707 816</i>	<i>11 258 707 816</i>	<i>11 258 707 816</i>	<i>78 810 954 712</i>

*Emendamento*

*RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3*

(prezzi correnti; EUR)

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Belgio	X	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X	X
Italia	X	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Malta	X	X	X	X	X	X	X	X
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X	X
Austria	X	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X	X
Totale UE-27	X	X	X	X	X	X	X	X
Assistenza tecnica (0,25 %)	X	X	X	X	X	X	X	X
Totale	X	X	X	X	X	X	X	X

Or. en



## Emendamento 447

### Proposta di regolamento Allegato IX bis – tabella

#### *Testo della Commissione*

*RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3*

(prezzi del 2018<sup>1</sup>; EUR)

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Belgio	63 303 373	62 062 131	60 845 226	59 652 182	58 482 532	57 335 815	56 211 584	417 892 843
Bulgaria	265 462 940	260 257 785	255 154 691	250 151 658	245 246 723	240 437 964	235 723 494	1 752 435 255
Repubblica ceca	243 847 768	239 066 440	234 378 862	229 783 198	225 277 645	220 860 437	216 529 840	1 609 744 190
Danimarca	71 439 928	70 039 145	68 665 828	67 319 440	65 999 451	64 705 344	63 436 611	471 605 747
Germania	932 828 433	914 537 679	896 605 568	879 025 067	861 789 281	844 891 452	828 324 953	6 158 002 433
Estonia	82 807 411	81 183 737	79 591 899	78 031 273	76 501 248	75 001 224	73 530 611	546 647 403
Irlanda	249 405 348	244 515 047	239 720 635	235 020 230	230 411 990	225 894 108	221 464 812	1 646 432 170
Grecia	480 199 552	470 783 875	461 552 818	452 502 763	443 630 160	434 931 529	426 403 460	3 170 004 157
Spagna	943 455 836	924 956 702	906 820 296	889 039 505	871 607 358	854 517 018	837 761 782	6 228 158 497
Francia	1 139 511 952	1 117 168 580	1 095 263 314	1 073 787 562	1 052 732 904	1 032 091 083	1 011 854 003	7 522 409 398
Croazia	265 114 382	259 916 061	254 819 668	249 823 204	244 924 709	240 122 264	235 413 984	1 750 134 272
Italia	1 197 041 834	1 173 570 426	1 150 559 241	1 127 999 256	1 105 881 623	1 084 197 670	1 062 938 892	7 902 188 942
Cipro	15 065 175	14 769 779	14 480 176	14 196 251	13 917 893	13 644 993	13 377 444	99 451 711

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Lettonia	<i>110 541 260</i>	<i>108 373 784</i>	<i>106 248 808</i>	<i>104 165 498</i>	<i>102 123 037</i>	<i>100 120 625</i>	<i>98 157 475</i>	<i>729 730 487</i>
Lituania	<i>183 924 845</i>	<i>180 318 475</i>	<i>176 782 819</i>	<i>173 316 489</i>	<i>169 918 127</i>	<i>166 586 399</i>	<i>163 319 999</i>	<i>1 214 167 153</i>
Lussemburgo	<i>11 582 043</i>	<i>11 354 944</i>	<i>11 132 298</i>	<i>10 914 018</i>	<i>10 700 017</i>	<i>10 490 213</i>	<i>10 284 523</i>	<i>76 458 056</i>
Ungheria	<i>392 196 885</i>	<i>384 506 750</i>	<i>376 967 402</i>	<i>369 575 884</i>	<i>362 329 298</i>	<i>355 224 802</i>	<i>348 259 610</i>	<i>2 589 060 631</i>
Malta	<i>11 503 233</i>	<i>11 277 679</i>	<i>11 056 548</i>	<i>10 839 753</i>	<i>10 627 209</i>	<i>10 418 832</i>	<i>10 214 541</i>	<i>75 937 795</i>
Paesi Bassi	<i>68 932 004</i>	<i>67 580 397</i>	<i>66 255 291</i>	<i>64 956 167</i>	<i>63 682 517</i>	<i>62 433 840</i>	<i>61 209 647</i>	<i>455 049 863</i>
Austria	<i>452 754 814</i>	<i>443 877 269</i>	<i>435 173 793</i>	<i>426 640 974</i>	<i>418 275 464</i>	<i>410 073 985</i>	<i>402 033 318</i>	<i>2 988 829 617</i>
Polonia	<i>1 241 877 681</i>	<i>1 217 527 138</i>	<i>1 193 654 057</i>	<i>1 170 249 075</i>	<i>1 147 303 015</i>	<i>1 124 806 877</i>	<i>1 102 751 840</i>	<i>8 198 169 683</i>
Portogallo	<i>464 767 377</i>	<i>455 654 291</i>	<i>446 719 893</i>	<i>437 960 679</i>	<i>429 373 215</i>	<i>420 954 132</i>	<i>412 700 130</i>	<i>3 068 129 717</i>
Romania	<i>909 815 361</i>	<i>891 975 844</i>	<i>874 486 121</i>	<i>857 339 335</i>	<i>840 528 760</i>	<i>824 047 803</i>	<i>807 890 003</i>	<i>6 006 083 227</i>
Slovenia	<i>96 351 317</i>	<i>94 462 075</i>	<i>92 609 878</i>	<i>90 793 998</i>	<i>89 013 723</i>	<i>87 268 356</i>	<i>85 557 212</i>	<i>636 056 559</i>
Slovacchia	<i>214 550 513</i>	<i>210 343 640</i>	<i>206 219 255</i>	<i>202 175 740</i>	<i>198 211 510</i>	<i>194 325 010</i>	<i>190 514 716</i>	<i>1 416 340 384</i>
Finlandia	<i>275 178 124</i>	<i>269 782 474</i>	<i>264 492 622</i>	<i>259 306 492</i>	<i>254 222 051</i>	<i>249 237 305</i>	<i>244 350 299</i>	<i>1 816 569 367</i>
Svezia	<i>199 349 116</i>	<i>195 440 310</i>	<i>191 608 147</i>	<i>187 851 124</i>	<i>184 167 769</i>	<i>180 556 636</i>	<i>177 016 310</i>	<i>1 315 989 412</i>
Totale UE-27	<i>10 582 808 505</i>	<i>10 375 302 457</i>	<i>10 171 865 154</i>	<i>9 972 416 815</i>	<i>9 776 879 229</i>	<i>9 585 175 716</i>	<i>9 397 231 093</i>	<i>69 861 678 969</i>

Assistenza tecnica (0,25 %)	<i>26 523 330</i>	<i>26 003 264</i>	<i>25 493 396</i>	<i>24 993 526</i>	<i>24 503 457</i>	<i>24 022 997</i>	<i>23 551 958</i>	<i>175 091 928</i>
Totale	<i>10 609 331 835</i>	<i>10 401 305 721</i>	<i>10 197 358 550</i>	<i>9 997 410 341</i>	<i>9 801 382 686</i>	<i>9 609 198 713</i>	<i>9 420 783 051</i>	<i>70 036 770 897</i>

<sup>1</sup> I dati in "prezzi del 2018" sono inseriti a scopo informativo; sono indicativi e giuridicamente non vincolanti.

*Emendamento*

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

(prezzi del 2018<sup>1</sup>; EUR)

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Belgio	X	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X	X
Italia	X	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X
Malta	X	X	X	X	X	X	X	X
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X	X
Austria	X	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X	X
Totale UE-27	X	X	X	X	X	X	X	X

Assistenza tecnica (0,25 %)	X	X	X	X	X	X	X	X
Totale	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>1</sup> I dati in "prezzi del 2018" sono inseriti a scopo informativo; sono indicativi e giuridicamente non vincolanti.

Or. en

## Emendamento 448

### Proposta di regolamento Allegato X – tabella

#### *Testo della Commissione*

*IMPORTI MINIMI DESTINATI ALL'OBIETTIVO "ATTRARRE I GIOVANI AGRICOLTORI E FACILITARE LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE", DI CUI ALL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 5*

(prezzi attuali, in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	9 712 079	9 712 079	9 712 079	9 712 079	9 712 079	9 712 079	9 712 079
Bulgaria	15 475 439	15 644 780	15 814 121	15 983 462	16 152 803	16 322 144	16 322 144
Repubblica ceca	16 776 886	16 776 886	16 776 886	16 776 886	16 776 886	16 776 886	16 776 886
Danimarca	16 922 490	16 922 490	16 922 490	16 922 490	16 922 490	16 922 490	16 922 490
Germania	96 462 159	96 462 159	96 462 159	96 462 159	96 462 159	96 462 159	96 462 159
Estonia	3 354 430	3 453 356	3 552 281	3 651 206	3 750 131	3 849 057	3 849 057
Irlanda	23 278 766	23 278 766	23 278 766	23 278 766	23 278 766	23 278 766	23 278 766
Grecia	37 120 578	37 120 578	37 120 578	37 120 578	37 120 578	37 120 578	37 120 578
Spagna	94 203 434	94 346 677	94 489 919	94 633 162	94 776 404	94 919 647	94 919 647
Francia	142 955 739	142 955 739	142 955 739	142 955 739	142 955 739	142 955 739	142 955 739

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Croazia	6 886 800	7 354 228	7 354 228	7 354 228	7 354 228	7 354 228	7 354 228
Italia	71 203 710	71 203 710	71 203 710	71 203 710	71 203 710	71 203 710	71 203 710
Cipro	935 002	935 002	935 002	935 002	935 002	935 002	935 002
Lettonia	5 992 672	6 165 893	6 339 113	6 512 334	6 685 555	6 858 775	6 858 775
Lituania	10 216 405	10 494 645	10 772 885	11 051 125	11 329 365	11 607 604	11 607 604
Lussemburgo	642 620	642 620	642 620	642 620	642 620	642 620	642 620
Ungheria	24 395 393	24 395 393	24 395 393	24 395 393	24 395 393	24 395 393	24 395 393
Malta	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150
Paesi Bassi	14 077 407	14 077 407	14 077 407	14 077 407	14 077 407	14 077 407	14 077 407
Austria	13 296 391	13 296 391	13 296 391	13 296 391	13 296 391	13 296 391	13 296 391
Polonia	59 459 556	60 071 486	60 683 415	61 295 345	61 907 274	62 519 203	62 519 203
Portogallo	11 693 003	11 865 375	12 037 746	12 210 118	12 382 490	12 554 862	12 554 862
Romania	37 123 452	37 664 232	38 205 012	38 745 792	39 286 572	39 827 352	39 827 352
Slovenia	2 581 053	2 581 053	2 581 053	2 581 053	2 581 053	2 581 053	2 581 053
Slovacchia	7 676 128	7 771 499	7 866 870	7 962 242	8 057 613	8 152 985	8 152 985
Finlandia	10 119 993	10 155 679	10 191 365	10 227 051	10 262 736	10 298 422	10 298 422
Svezia	13 455 218	13 459 695	13 464 172	13 468 649	13 473 126	13 477 604	13 477 604

*Emendamento*

*IMPORTI MINIMI DESTINATI AI GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 4*

(prezzi attuali, in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X
Italia	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X
Malta	X	X	X	X	X	X	X
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X
Austria	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X

Or. en



## MOTIVAZIONE

La proposta di riforma della politica agricola comune (PAC) della Commissione europea presuppone un radicale cambiamento di paradigma senza precedenti, poiché prevede il passaggio da un regime puramente prescrittivo, fondato su un complesso quadro di norme di ammissibilità, a un altro basato sulla realizzazione di risultati concreti, con una forte componente ambientale, che concede agli Stati membri un ampio margine di sussidiarietà per rispondere alle loro esigenze specifiche. La Commissione europea in tal modo non esercita più un controllo in loco della gestione del sostegno della PAC e il suo ruolo è incentrato sul monitoraggio del livello di raggiungimento dei target finali prefissati dagli Stati membri, sulla base di obiettivi specifici comuni. La semplificazione è una delle motivazioni della proposta, secondo quanto affermato dalla Commissione europea, così come la riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri e i beneficiari.

Il nuovo modello della PAC comporta la fusione in un solo regolamento dei cosiddetti "primo" e "secondo" pilastro, oltre all'integrazione al suo interno di una parte sostanziale dell'organizzazione comune di mercato (OMC) dei prodotti agricoli, nell'ottica più globale dei nuovi piani strategici nazionali.

Al centro della riforma figurano la redistribuzione del sostegno della PAC, la modernizzazione, l'innovazione e, soprattutto, un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente.

Secondo il relatore, si tratta di un progetto fortemente influenzato dalla minaccia del taglio di bilancio che l'Unione europea affronta a seguito del recesso del Regno Unito nonché, probabilmente, come risultato di altre priorità politiche.

Al momento dell'elaborazione del presente progetto di relazione, erano in corso i negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ed è pertanto opportuno che la commissione per l'agricoltura del Parlamento inviti a mantenere la dotazione di bilancio della PAC almeno allo stesso livello rispetto al periodo di programmazione in vigore. È necessario ricordare ai governi europei il ruolo importante che tale politica riveste come motore in molte zone rurali e per garantire al consumatore europeo un livello elevato di qualità, sicurezza e sufficienza alimentari.

Molti membri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento hanno espresso la propria preoccupazione sui gravosi oneri in materia di sussidiarietà contenuti nella proposta, facendo riemergere il temuto spettro della rinazionalizzazione. Ne consegue l'importanza dell'attività che sarà realizzata nei prossimi mesi in seno al Parlamento europeo al fine di rinnovare il testo presentato per rafforzare determinati elementi comuni della PAC. Il relatore ritiene, tuttavia, che occorra raggiungere un equilibrio adeguato tra l'attuazione di tale quadro comune e la necessità di concedere agli Stati membri margine di manovra per adeguare le norme dell'UE alla situazione specifica dei loro territori. Pur non intendendo mettere in discussione la filosofia del nuovo modello, che sembra accettare la maggior parte dei settori interessati e dei governi, uno dei fili conduttori della relazione in esame è conseguire un solido corpus di norme dell'Unione europea che eviti il rischio di distorsioni della concorrenza tra gli agricoltori di vari Stati membri o varie regioni.

È paradossale che la Commissione europea, da un lato, proponga di costruire una politica maggiormente semplificata e, dall'altro, introduca un nuovo modello che apporterà, almeno nei primi anni, maggiore complessità. L'elaborazione e la gestione dei nuovi piani strategici non rappresentano un compito semplice e pertanto il relatore propone il rinvio al 2023 per la

loro attuazione, anche con la finalità di evitare un ritardo dei pagamenti ai produttori.

È possibile che gli Stati membri affrontino varie difficoltà per raggiungere i propri target finali, connessi ad ambiziosi obiettivi in materia ambientale, economica e sociale. Sembra ovvio che i piani strategici saranno simili, in qualche modo, nei primi anni, a progetti pilota, che dovranno essere possibilmente migliorati nel corso del tempo. Tuttavia, la riduzione degli oneri amministrativi per gli agricoltori è un obbligo imposto agli Stati, che dovrebbe, in linea di massima, potersi concretizzare grazie alla diffusione della raccolta di dati satellitari.

Oltre al cambiamento di modello, la proposta presenta vari elementi di innovazione, ad esempio l'introduzione di un nuovo regime ecologico nell'ambito del capo relativo agli aiuti disaccoppiati, che sembra rispondere alla crescente pressione di legittimare la PAC dal punto di vista ambientale. Occorre esaminare tale regime nel quadro della nuova architettura verde della proposta, nella quale si prevede anche una condizionalità rafforzata e il mantenimento delle misure agroambientali e climatiche, il che finora è stato considerato "secondo pilastro" della PAC. Inoltre, l'ambizione ambientale delle misure di sviluppo rurale aumenterebbe in maniera considerevole escludendo le zone soggette a vincoli naturali dal calcolo del 30 % delle risorse del FEASR che deve essere obbligatoriamente legato a impegni in materia di ambiente e lotta ai cambiamenti climatici.

Per evitare che il nuovo regime ecologico abbia un impatto importante sul reddito dei produttori, il relatore propone che tale regime si prefigga anche il mantenimento di determinate pratiche benefiche per la conservazione delle zone rurali, al fine di comprendere il maggior numero possibile di beneficiari. Occorre consentire inoltre che questo nuovo regime sia perfettamente complementare alle misure agroambientali e climatiche di sviluppo rurale. Per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali, il relatore auspica che nel corso del dibattito parlamentare si metta in evidenza l'importante ruolo ambientale che queste rivestono e che la decisione sia alla fine contraria alla loro esclusione dal calcolo del 30 %, tenendo altresì conto del fatto che la stessa proposta della Commissione europea, nonché la sua valutazione d'impatto, contengono elementi che contraddicono il fondamento su cui si basa tale esclusione.

Il relatore ritiene inoltre che il premio per l'efficacia dell'attuazione proposto dalla Commissione faccia parte indirettamente dell'architettura ambientale della proposta. Tale premio, in realtà, non comporta, come si potrebbe intendere a prima vista, un aumento dei fondi per i paesi che ottengano i migliori risultati, ma si traduce semplicemente in una penale per coloro che non raggiungano tali risultati. Nella sua relazione, il relatore ne propone la soppressione poiché il nuovo modello già prevede sanzioni finanziarie per i paesi che non rispettano i target finali indicati.

Un altro pilastro del nuovo modello è rappresentato dalla redistribuzione del sostegno della PAC e pertanto la Commissione propone, da una parte, una riduzione dei fondi che le aziende agricole di maggiori dimensioni ricevono e, dall'altra, l'introduzione di un pagamento redistributivo obbligatorio che apporterebbe benefici alle piccole e medie imprese. Il relatore, attraverso gli scambi di opinioni con i diversi attori coinvolti nella riforma, ha constatato che un numero elevato afferma che il cosiddetto "livellamento" proposto dalla Commissione non tiene conto delle diverse strutture produttive esistenti negli Stati membri, il che darebbe luogo a un impatto molto eterogeneo tra i vari paesi. Gli emendamenti del relatore intendono rispondere a tale preoccupazione formulando una soluzione su richiesta, più adeguata alla realtà di ciascun paese. Per quanto riguarda il pagamento redistributivo, la proposta della Commissione lascia in sospeso aspetti chiave che dovrebbero, secondo il relatore, essere

definiti nell'atto di base, al fine almeno di stabilire alcuni criteri comuni di redistribuzione del sostegno della PAC.

Conformemente alla proposta, i piani strategici nazionali devono contribuire al conseguimento di nuovi obiettivi specifici, sui quali si articolano i diversi indicatori d'impatto, risultato e output proposti dalla Commissione europea per monitorare il livello di raggiungimento dei target finali fissati da ciascun paese. La relazione in esame non introduce cambiamenti significativi nella proposta della Commissione in relazione agli obiettivi e agli indicatori, al fine di non rendere ancora più complessa l'attuazione dei piani strategici, sebbene il relatore abbia voluto integrare detti obiettivi e indicatori per sottolineare, in particolare, la problematica dello spopolamento e la necessità di migliorare la partecipazione delle donne all'economia rurale.

Il nuovo modello deve garantire, al di sopra di ogni obiettivo, il mantenimento di un reddito adeguato per la popolazione agricola europea, un requisito che non può essere separato dall'ambizione ambientale, dal momento che un reddito insufficiente inciderebbe negativamente sull'impegno assunto dagli agricoltori in materia di protezione del loro ambiente. Per tale motivo, il relatore ritiene che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità debba avere una forte influenza su tutto il sostegno diretto ai produttori e propone che una quota minima delle dotazioni finanziarie nazionali dei pagamenti diretti sia destinata a tale sostegno.

Riguardo alla complessa sezione relativa alle definizioni, tra le quali emerge quella di agricoltore vero e proprio, il relatore auspica che il dibattito parlamentare chiarisca alcuni aspetti essenziali. Alcune definizioni proposte dalla Commissione non sono sufficientemente chiare, ad esempio quella di "prato permanente", poiché non tiene conto della definizione stabilita solo due anni fa mediante la revisione intermedia dei testi della PAC nel quadro del regolamento "Omnibus". La nuova definizione non tratta debitamente le diverse casistiche degli Stati membri, in particolare la realtà dei prati mediterranei e, soprattutto, dei pascoli.

Anche il sostegno associato alla produzione costituisce una parte importante del dibattito. Il relatore è consapevole della misura in cui tale sostegno sia necessario per le aziende agricole che presentano una situazione di fragilità in termini ambientali o economici e, in particolare, per l'allevamento senza terra, che non può ricevere il sostegno della PAC attraverso altri strumenti. Il relatore propone di mantenere la quota di pagamenti diretti accoppiati, accogliendo al contempo con favore la proposta della Commissione europea di concedere agli Stati membri la possibilità di destinare fino al 3 % della dotazione finanziaria dei pagamenti diretti all'attuazione di nuovi interventi settoriali, che potrebbero contribuire anche a far fronte alle difficoltà di alcune produzioni.

Per quanto riguarda i giovani agricoltori, sebbene il ricambio generazionale figurì tra gli obiettivi del nuovo regolamento, non vi sono cambiamenti significativi degli strumenti di sostegno attualmente esistenti nella proposta della Commissione. Se l'obiettivo consiste nel promuovere il rilancio delle zone rurali, il relatore ritiene che sia compito dell'UE migliorare le norme comuni di ammissibilità, puntando sui giovani, promuovendo al contempo anche il sostegno ai nuovi agricoltori, indipendentemente dall'età, nonché la partecipazione delle donne all'economia delle zone rurali.

Nel capo relativo allo sviluppo rurale, il taglio di fondi proposto è molto preoccupante, così

come la riduzione di oltre il 10 % dei tassi di cofinanziamento europeo. La Commissione dimentica i problemi di liquidità che caratterizzano alcune regioni e alcuni paesi europei che si ripercuotono sul livello di attuazione dei programmi, il che potrebbe peggiorare se si proseguisse con detti tagli.

In linee generali, il nuovo capo relativo allo sviluppo rurale proposto dalla Commissione europea è stato notevolmente svuotato di contenuto sulla carta, rispetto al regolamento in vigore, concedendo agli Stati membri un maggiore margine di flessibilità per elaborare i loro interventi. Sebbene, in linea di massima, sia necessario un certo livello di flessibilità, il relatore ritiene che occorra integrare il testo, definire in maniera più precisa i beneficiari e stabilire un massimale di sostegno comune a tutti gli Stati membri per i diversi interventi.

Da ultimo, il relatore intende sottolineare che si tratta di una proposta di grande portata e importanza per il settore europeo, in un momento fondamentale di cambiamenti per il futuro dell'Unione europea e ritiene che il Parlamento europeo debba svolgere un ruolo rilevante in tale riforma. Intende pertanto manifestare la ferma intenzione di adoperarsi per conseguire sostanziali progressi nell'ambito dei dibattiti nel corso dell'attuale legislatura.